SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 febbraio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 febbraio 2014, n. **6**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ORLANDO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ZANONATO, *Ministro dello sviluppo economico*

TRIGILIA, *Ministro per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 DICEMBRE 2013, N. 136

All'articolo 1:

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le indagini di cui al presente comma sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia già in possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nei siti internet istituzionali dei Ministeri competenti e della regione Campania»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico "Sentieri" relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari,» *sono inserite le seguenti*: «del Corpo delle capitanerie di porto,» *e dopo le parole*: «organismi scientifici» *sono inserite le seguenti*: «ed enti di ricerca»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In particolare, l'Istituto nazionale di economia agraria, nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conduce un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando le principali dinamiche del rapporto tra la qualità effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualità percepita dal consumatore ed elaborando un modello che individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un prodotto agroalimentare»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo la parola: «diritti» *sono inserite le seguenti*: «di proprietà e di diritti» *e dopo la parola*: «indagini» *è inserita la seguente*: «dirette»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai suddetti soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la richiesta di accesso ai terreni»;

al quarto periodo, le parole: «qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale indicazione» *sono sostituite dalle seguenti*: «qualora sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni»;

al comma 5:

al primo periodo, dopo le parole: «possibili interventi di bonifica» *sono inserite le seguenti*: «, sui tempi e sui costi» *e dopo le parole*: «relativi ai terreni» *sono inserite le seguenti*: «e alle acque di falda»;

il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possono essere indicati altri terreni della regione Campania, destinati all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli ultimi venti anni, da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano con le medesime modalità di cui al primo periodo una relazione riguardante i restanti terreni oggetto dell'indagine»;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: «e al secondo periodo del comma 5» *sono sostituite dalle seguenti*: «e al terzo periodo del comma 5», *dopo le parole*: «sono indicati» *sono inserite le seguenti*: «, anche tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,» *e dopo le parole*: «agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse» *sono aggiunte le seguenti*: «in considerazione delle capacità fitodepurative»;

al secondo periodo, le parole: «solo a produzioni agroalimentari determinate» *sono sostituite dalle seguenti*: «solo a determinate produzioni agroalimentari»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove, sulla base delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo periodo possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le modalità di cui al primo periodo, si procede all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del primo e del secondo periodo»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Ai titolari di diritti di proprietà e di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che si oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni stessi, o nel caso in cui l'impossibilità di accesso ai terreni sia imputabile agli stessi soggetti, è interdetto l'accesso a finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi natura per le attività economiche condotte sui medesimi terreni per tre anni.

6-*ter*. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti e delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello Stato. All'attuazione del presente comma il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-*quater*. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture destinate all'attività ispettiva e di controllo, non si applica alle amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, subordinatamente alla verifica dell'indisponibilità di cessione all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei depositi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione Campania.

6-*quinquies*. La regione Campania, al termine degli adempimenti previsti dal presente articolo, anche attraverso la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni di categoria, può approvare un organico programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale.

6-*sexies*. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità, di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonché gli esiti delle indagini e delle attività effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185"».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «azioni e interventi di» *sono inserite le seguenti*: «prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale,», *dopo la parola*: «monitoraggio,» *sono inserite le seguenti*: «anche di radiazioni nucleari,», *dopo le parole*: «tutela e bonifica nei terreni» *sono inserite le seguenti*: «, nelle acque di falda e nei pozzi» *e le parole*: «e dal Presidente della regione Campania» *sono sostituite dalle seguenti*: «e dal Ministro della difesa. Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,» *sono inserite le seguenti*: «previa valutazione e idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti da parte del medesimo Comitato,», *dopo le parole*: «di monitoraggio e tutela nei terreni» *sono inserite le seguenti*: «, nelle acque di falda e nei pozzi» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «, nonché dall'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e dal commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Commissione può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «enti di cui all'articolo 1, comma 1,» *sono inserite le seguenti*: «nonché dell'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e del commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010,»;

dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La Commissione deve inoltre prevedere, nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con proprietà fitodepurative previste dalla legislazione vigente. Tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica, sono individuate anche le società partecipate dalla regione che operano in tali ambiti.»;

al secondo periodo, le parole: «, ovvero attraverso la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400» *sono soppresse*;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Comitato interministeriale predispone una relazione con cadenza semestrale, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili. Le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Ai sensi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, su iniziativa degli enti locali interessati e della regione Campania, al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interessate, possono essere costituiti consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della regione Campania. I cittadini possono coadiuvare l'attività di tali consigli consultivi mediante l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video. La regione Campania trasmette le deliberazioni assunte dai consigli consultivi della comunità locale alla Commissione, che le valuta ai fini dell'assunzione delle iniziative di competenza, da rendere pubbliche con strumenti idonei.

4-*ter*. Anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, adotta il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4-*quater*. La regione Campania, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-*octies*, per gli anni 2014 e 2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni, con esclusione dei comuni capoluogo, di cui all'articolo 2, comma 1, della direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti, in esito ai lavori del gruppo di cui all'articolo 1, comma 3, della citata direttiva.

4-*quinquies*. La regione Puglia, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-*octies*, per gli anni 2014 e 2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalità di offerta di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte.

4-*sexies*. Gli esami previsti ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.

4-*septies*. Il Ministero della salute, sentiti le regioni Campania e Puglia e l'Istituto superiore di sanità, stabilisce le modalità con cui sono trasmessi, in forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle attività di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies*.

4-*octies*. Per le attività di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse complessivamente finaliz-

zate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate, da destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di quelle ad esse spettanti. Al riparto delle risorse integrative di cui al primo periodo tra le regioni Campania e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede» *sono sostituite dalle seguenti*: «All'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4 si provvede, nell'anno 2014,»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al presente comma sono integrate con quelle finalizzate allo scopo nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania e della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa alla medesima regione, determinata con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Fino alla conclusione degli interventi di cui al presente comma, una quota del Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da determinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania. La quota di cui al primo periodo è determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle attività finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione di sentenze definitive o dell'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commessi nel territorio della regione Campania»;

al comma 6, le parole: «comma 1» *sono sostituite dalle seguenti*: «commi 1, 5 e 6» *e le parole da*: «2.900.000 euro nel 2014» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti*: «3.900.000 euro nel 2014, si provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati e, quanto a un milione di euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. *(Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate)*. — *1*. Il prefetto della provincia di Napoli, quale prefetto del capoluogo della regione Campania, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e nelle concessioni di provvidenze pubbliche, connessi alle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.

2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, opera a immediato e diretto supporto del prefetto di Napoli, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata, da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché le modalità attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle opere e negli interventi di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le funzioni e la composizione del Gruppo, che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.

4. Lo schema del decreto di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica che ne evidenzi la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

5. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Napoli, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta alle Camere una relazione annuale concernente l'attuazione del presente comma».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Art. 256-bis*:*

al comma 1, primo periodo, le parole: «in aree non autorizzate» *sono soppresse*;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica»;

al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 255, comma 1,» *sono inserite le seguenti*: «e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231»;

al comma 4, dopo la parola: «aumentata» *sono inserite le seguenti*: «di un terzo» *e le parole*: «i fatti di cui al comma 1 sono commessi» *sono sostituite dalle seguenti*: «il fatto di cui al comma 1 è commesso»;

al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato» *e, al secondo periodo, le parole*: «compartecipe al reato» *sono sostituite dalle seguenti*: «concorrente nel reato»;

al comma 2, la parola: «prioritariamente» *è soppressa e dopo le parole*: «finanziarie disponibili,» *sono inserite le seguenti*: «di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di 850 unità»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

2-*ter*. Il personale di cui al comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014.

2-*quater*. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contingente di cui al comma 2 è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

2-*quinquies*. Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2-*sexies*. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto nonché di garantire adeguati livelli di tutela agroambientale, con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, il programma "Interventi per soccorsi" della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso 3-ter*:*

al primo periodo, dopo le parole: «codice penale» *sono inserite le seguenti*: «o da leggi speciali»;

al terzo periodo, le parole da: «anche quando» *fino a*: «custodia cautelare» *sono soppresse*;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari».

All'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010, e, fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Il Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 è autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle attività di cui al presente comma, di personale, anche già operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 2012. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010».

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a) *è premessa la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "non oltre i sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni"»;

dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«a-*bis*) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione del presente articolo per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari"»;

alla lettera b)*, le parole da*: «I commissari» *fino a*: «dell'ANAS» *sono sostituite dalle seguenti*: «I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015 i Presidenti delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilità speciali. A decorrere da tale data, le risorse giacenti nelle contabilità speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del predetto trasferimento. Essi garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresì avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS Spa, dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve, comunque, le modalità attuative previste dal citato articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013. Sono altresì fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-*ter*. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"n-*sexies*) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136"».

All'articolo 7, comma 1:

alla lettera a) *è premessa la seguente:*

«0a) al comma 6, dopo le parole: "acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni" sono inserite le seguenti: "anche da parte degli enti locali interessati nel cui territorio insistono gli impianti dell'impresa commissariata"»;

la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo precedente, acquisisce sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo"»;

alla lettera d)*, le parole*: «il 70» *sono sostituite dalle seguenti*: «l'80»;

alla lettera e)*:*

al primo periodo, le parole: «delle misure di risanamento ambientale e sanitario» *sono sostituite dalle seguenti*: «delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria»;

al secondo periodo, la parola: «novanta»*è sostituita dalla seguente*: «sessanta» *e la parola*: «quarantacinque» *è sostituita dalla seguente*: «trenta»;

all'ottavo periodo, le parole: «preposte alla tutela ambientale, culturale» *sono sostituite dalle seguenti*: «preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale»;

la lettera g) *è sostituita dalla seguente:*

«*g)* dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"11-*bis*. Al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:

a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;

b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui al medesimo articolo 2441, terzo comma, primo periodo, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, previa predisposizione della relazione di cui al citato articolo 2441, sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo caso, da parte del collegio sindacale, del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione della predetta relazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tutti i casi di cui alla presente lettera, le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in denaro.

11-*ter*. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e quelli individuati per il collocamento dell'aumento di capitale presso terzi devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.

11-*quater*. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

11-*quinquies*. Qualora con le modalità di cui al comma 11-*bis* non sia possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa

commissariata prima del commissariamento. In caso di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al periodo precedente da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo per i suddetti reati, resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi, nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale"».

All'articolo 8, comma 1, capoverso Art. 2-quinquies*:*

al comma 1, le parole: «dei commi che seguono» *sono sostituite dalle seguenti*: «dei commi 2 e 3»;

al comma 2:

alla lettera c) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «e in contraddittorio con l'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi effettuate dall'A.R.P.A. Puglia sono a carico della società Ilva Spa»;

alla lettera d)*, le parole da*: «ne dà comunicazione» *fino a*: «in contraddittorio prima» *sono sostituite dalle seguenti*: «provvede all'avvio del recupero o allo smaltimento dei rifiuti, prima del campionamento sul suolo superficiale e» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «, dandone comunicazione agli enti locali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la necessaria pubblicazione. Con le medesime modalità si procede alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto, al conferimento dei medesimi rifiuti nelle discariche di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, e alla contestuale mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nello stabilimento»;

alla lettera e)*, le parole*: «ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e» *sono soppresse*;

alla lettera f) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «solo dopo essere stati analizzati dall'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi sono a carico della società Ilva Spa»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Tutti gli interventi e le operazioni previsti e disciplinati dal presente articolo devono essere documentati e facilmente rintracciabili nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4-*ter*. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Puglia, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico "Sentieri" relativo ai siti di interesse nazionale pugliesi effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'A.R.P.A. Puglia secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il presidente della regione Puglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1885):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA), dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri (ALFANO), dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (DE GIROLAMO), dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (ORLANDO), dal Ministro per lo sviluppo economico (ZANONATO) e dal Ministro per la coesione territoriale (TRIGILIA) il 10 dicembre 2013.

Assegnato alla VIII Commissione (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), in sede referente, il 10 dicembre 2013 con pareri delle Commissioni I, II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione il 17 e 18 dicembre 2013; il 7, 8, 9, 13, 14 e 15 gennaio 2014.

Esaminato in Aula il 14, 15, 16, 21 e 22 gennaio 2014 e approvato il 31 gennaio 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1275):

Assegnato alla 13ª Commissione (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI), in sede referente, il 31 gennaio 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (AFFARI COSTITUZIONALI), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 4 febbraio 2014.

Esaminato dalla 13ª Commissione, in sede referente, il 4 febbraio 2014.

Esaminato in Aula il 4 febbraio 2014 e approvato il 5 febbraio 2014.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2013.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 55

14G00013

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Casalduni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Casalduni (Benevento) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2013, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casalduni (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cosimo Facchiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casalduni (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Benevento, con provvedimento del 4 dicembre 2013, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Benevento, con decreto del 1° gennaio 2014, ha nominato un commissario ad acta per l'approvazione in via sostitutiva del documento contabile.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, con provvedimento del 1° gennaio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casalduni (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Cosimo Facchiano.

Roma, 20 gennaio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A00689

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Castiglion Fiorentino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati eletti il consiglio comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo) ed il sindaco nella persona del sig. Luigi Bittoni;

Vista la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Firenze il 24 aprile 2013 e passata in giudicato per effetto della decisione della Corte suprema di cassazione datata 21 novembre 2013, con la quale il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi Bittoni.

Con sentenza n. 634 del 24 aprile 2013 della Corte d'appello di Firenze, confermata dalla Corte suprema di cassazione in data 21 novembre 2013, è stata dichiarata la ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la conseguente decadenza del sindaco dalla carica.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo).

Roma, 10 gennaio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A00690

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Pero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pero (Milano);

Considerato altresì che, in data 10 dicembre 2013, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pero (Milano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pero (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luciano Maneggia.

Il citato amministratore, in data 10 dicembre 2013, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pero (Milano).

Roma, 10 gennaio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A00691

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Treia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Treia (Macerata);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 11 ottobre 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Treia (Macerata) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Tiziana Tombesi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Treia (Macerata) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi Santalucia.

Il citato amministratore, in data 11 ottobre 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Macerata ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 ottobre 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Treia (Macerata) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Tiziana Tombesi.

Roma, 24 gennaio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A00692

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 gennaio 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 novembre 2013 e scadenza 31 dicembre 2015, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove

si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.749 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 22 novembre e 20 dicembre 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (di seguito "CTZ"), con godimento 29 novembre 2013 e scadenza 31 dicembre 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti CTZ

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di CTZ con godimento 29 novembre 2013 e scadenza 31 dicembre 2015. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n.44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 gennaio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,20% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 gennaio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2014, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 31 gennaio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2015, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche, ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1), per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà

carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00761

DECRETO 24 gennaio 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.749 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio, 21 marzo, 23 maggio, 21 giugno e 23 agosto 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice Eurostat con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% indicizzati all'Indice Eurostat ("BTP €i"), con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018. I predetti titoli vengono emessi per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,70%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n.44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 gennaio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 gennaio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 138 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 31 gennaio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,70% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 138 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00762

DECRETO 28 gennaio 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2013 e scadenza 1° marzo 2024, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 gennaio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.999 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 28 agosto, 26 settembre, 25 ottobre, 26 novembre e 24 dicembre 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2013 e scadenza 1° marzo 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2013 e scadenza 1° marzo 2024. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n.44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 febbraio 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 155 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 febbraio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 155 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3, unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2014, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2024, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00760

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2013.

Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento n. 299/2013 della Commissione, del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2007 recante disposizioni attuative dell'art. 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006, concernenti le comunicazioni periodiche all'Agea in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola. Adempimenti da parte dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2009, recante diposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2012, recante criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2012, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1990), così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 1999, n. 300, recante Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d)*, *f)*, *g)*, *l)*, *ee)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Considerato l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola siglato a Ginevra il 29 aprile 2005 tra il Consiglio Oleicolo Internazionale e i Paesi membri

aderenti ed in particolare l'art. 36, relativo all'impegno degli Stati membri a fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esso conferite;

Ritenuto necessario assicurare l'attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 19 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che può avvalersi della collaborazione degli altri organi di controllo operanti nell'ambito del Ministero.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «frantoio», l'impresa che esercita l'attività di molitura delle olive;

b) «impresa di condizionamento», l'impresa che procede al confezionamento degli oli di cui al punto 1, lettere *a)* e *b)*, e ai punti 3 e 6 dell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c) «commerciante di olio sfuso», chiunque vende allo stato sfuso uno o più oli di cui all'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d) «raffineria», impresa con impianti per la produzione di olio di oliva raffinato o di olio di sansa di oliva raffinato secondo le definizioni di cui ai punti 2 e 5 dell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;

e) «contoterzista», impresa che effettua la produzione, la lavorazione e/o il deposito di olio per conto terzi;

f) «commerciante di sansa», impresa che effettua l'acquisto e la vendita di sansa destinata alla produzione di olio;

g) «sansificio», impresa che lavora la sansa al fine di ottenere l'olio di sansa di oliva greggio;

h) «oli», gli oli di cui all'allegato XVI del Reg. (CE) n. 1234/2007;

i) «operatori», le imprese indicate dalla lettera *a)* alla lettera *g)* del presente articolo;

j) «regolamento», il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti come modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013;

k) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

l) «ICQRF», il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

m) «AGEA», l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

n) «SIAN», Sistema informativo agricolo nazionale.

Art. 3.

Criteri di determinazione del rischio

1. La frequenza dei controlli di conformità degli oli alla categoria merceologica dichiarata, di cui all'art. 2-*bis*, paragrafo 2 del regolamento, deve essere regolare e proporzionata al rischio.

2. L'analisi del rischio, così come il rischio di non conformità delle partite, di cui all'art. 2-*bis*, paragrafo 4, lettera *a)* del regolamento, è determinato sulla base dell'analisi effettuata sia sugli operatori coinvolti nella trasformazione, condizionamento e commercializzazione degli oli che direttamente sulle singole partite di prodotto, sulla base dei criteri elencati al comma 3 e tra quelli indicati nell'art. 2-*bis*, paragrafo 3, del regolamento.

3. I criteri per la valutazione del rischio, nei limiti della disponibilità delle informazioni, includono:

a) per gli operatori:

i risultati delle pregresse attività di controllo;

le fasi della filiera in cui operano, il volume e il valore del prodotto commercializzato, le tipologie di olio commercializzate (convenzionale, biologico, a denominazione di origine, ad indicazione geografica);

l'affidabilità dei sistemi di tracciabilità, di gestione della qualità e di autocontrollo adottati dagli operatori;

b) per le partite di prodotto:

la categoria di olio, il volume di prodotto, il periodo di produzione, il prezzo (vendita e acquisto);

la presentazione del prodotto (confezionato, sfuso);

il paese di origine, il paese di destinazione, il mezzo di trasporto utilizzato, la località di ingresso o di uscita.

Art. 4.

Controlli

1. Ai sensi dell'art. 2-*bis*, paragrafo 4, lettera *b)* del regolamento, sarà effettuato almeno un controllo annuale di conformità degli oli per ogni mille tonnellate di prodotto commercializzato.

2. Il numero di controlli sarà definito dall'ICQRF nello specifico documento di programmazione annuale.

3. Sarà cura dell'ICQRF riservare una quota parte di controlli agli operatori e alle partite di prodotto teoricamente non a rischio.

4. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento, la frequenza e il numero dei controlli di conformità saranno incrementati proporzionalmente per quei criteri di rischio che nel corso dell'annualità precedente hanno consentito di riscontrare le irregolarità più significative sia per numero che per quantità di prodotto non conforme intercettato.

Art. 5.

Registri

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7-*bis* del regolamento, gli operatori di cui all'art. 2 ovvero chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale, è obbligato alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale sono annotati relativi carichi e scarichi. Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di detenzione per conto terzi, il registro è tenuto dal contoterzista che procede materialmente alla produzione e/o alla lavorazione e/o alla detenzione degli oli.

I commercianti di sansa di olive istituiscono un registro nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di sansa di olive, anche in assenza di deposito/stabilimento.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non è previsto per gli operatori che detengono esclusivamente oli:

utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di oli disciplinate all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 29/2012;

destinati ad usi non alimentari;

destinati all'autoconsumo;

preconfezionati ed etichettati.

3. I registri di cui al comma 1 sono tenuti con modalità telematiche nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo le disposizioni stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA e contenute in appositi manuali pubblicati nel portale del SIAN.

4. Le annotazioni nei registri di cui al comma 1 si effettuano entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell'operazione, giorni festivi compresi. Tutte le operazioni devono essere registrate in ordine cronologico, coerenti alle azioni effettivamente svolte.

5. Gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio, allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l'olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 500 chilogrammi per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo).

6. La tenuta dei registri può essere delegata, fermo restando la responsabilità in capo al titolare del registro stesso, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed ai centri di assistenza agricola (CAA).

7. Per i frantoi gli obblighi previsti dall'art. 20 comma 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, in materia di comunicazione dei dati di produzione, si intendono assolti dalla tenuta del registro di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Secondo disposizioni stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA, nell'ambito del SIAN sono attivate apposite procedure di funzionalità che consentano di comprendere nel registro previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 10 novembre 2009, anche gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Nelle more dell'attivazione dei servizi telematici di cui al comma 3, i registri sono tenuti secondo le modalità stabilite dall'ICQRF, d'intesa con AGEA.

Art. 6.

Iscrizione al SIAN

1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli operatori e i commercianti di olive di cui al successivo art. 8, devono iscriversi al SIAN e costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi di quanto disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni emanate dall'AGEA.

2. Tutti gli operatori di cui al comma 1 hanno l'obbligo di comunicare la cessazione e altre eventuali variazioni dell'attività, utilizzando le apposite funzionalità telematiche presenti sul portale del SIAN.

3. L'AGEA rende disponibili al Ministero, all'ICQRF, alle regioni ed alle province autonome per quanto di competenza, le informazioni concernenti l'elenco delle imprese iscritte, nonché i dati e le informazioni previste dall'art. 5.

4. L'AGEA rende accessibili alle organizzazioni professionali e di categoria, le informazioni aggregate, concernenti l'attività delle imprese iscritte, relativamente alla produzione dell'olio per una data campagna oleicola.

5. L'AGEA consente alle Strutture di controllo abilitate l'accesso al portale SIAN per le operazioni di rispettiva competenza.

6. L'AGEA pubblica, con cadenza annuale, i dati produttivi aggregati sul proprio sito internet esul portale del SIAN area pubblica.

Art. 7.

Imprese di trasformazione delle olive da tavola

1. Al fine di consentire la regolare fornitura delle informazioni dovute al Consiglio Oleicolo Internazionale, le imprese di trasformazione delle olive da tavola trasmettono, entro il giorno 10 di ogni mese, i dati relativi alla produzione di olive da tavola del mese precedente, utilizzando le modalità telematiche nell'ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni emanate dall'AGEA.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere trasmesse anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i centri di

assistenza agricola (CAA), fermo restante la responsabilità dell'impresa di trasformazione delle olive da tavola per il dato comunicato dal delegato.

3. I controlli amministrativi sugli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 sono svolti dall'AGEA.

Art. 8.

Modifiche al decreto ministeriale 10 novembre 2009 «Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva».

1. Il decreto ministeriale 10 novembre 2009 è così modificato:

a) al comma 1 dell'art. 2, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*i)* "commercianti di olive", l'impresa che effettua l'acquisto e la vendita di olive destinate alla produzione di olio;

l) "olivicoltore", soggetto che possiede oliveti che producono olive destinate alla produzione di olio»;

b) all'art. 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai commi seguenti:

«1. Ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di olive destinate alla produzione di olio, le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine.

Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di detenzione per conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede materialmente alla produzione e/o alla lavorazione e/o alla detenzione degli oli».

«2. I commercianti di olive sono obbligati alla tenuta del registro di cui al comma 1 nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di olive anche in assenza di deposito/stabilimento».

«3. Gli olivicoltori devono costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale. Tale obbligo deve essere assolto prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive.

Non sono tenuti all'obbligo di costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non supera 200 kg di olio per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo).

Nell'ambito del fascicolo aziendale gli olivicoltori forniscono, altresì, le informazioni riguardanti il numero delle piante e, se nota, la varietà coltivata nonché altre informazioni utili alla tracciabilità di prodotto.

Gli organismi pagatori sono tenuti a fornire tempestivamente ad AGEA i dati di cui al presente comma, secondo le modalità e le procedure che l'AGEA stessa comunicherà con appositi provvedimenti».

Art. 9.

Comunicazioni

1. L'ICQRF comunica al Ministero - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, i risultati dei controlli di conformità effettuati sugli oli d'oliva.

2. Il Dipartimento di cui al comma 1 comunica alla Commissione europea le misure adottate per l'applicazione del regolamento e trasmette la relazione prevista all'art. 8, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Art. 10.

Oneri informativi

1. In attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013, l'elenco degli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese, introdotti o eliminati con il presente provvedimento, è riportato nell'allegato 1.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Il decreto 4 luglio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2007 è abrogato.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Sino alla completa attivazione delle funzionalità di cui all'art. 5, comma 7, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), trasmettono in forma elettronica all'AGEA, entro il 10 di ogni mese, i dati relativi alla produzione di oli di oliva e di olive da tavola del mese precedente, secondo quanto di seguito specificato.

2. All'AGEA sono trasmessi in forma elettronica i seguenti elementi identificativi:

denominazione;

codice fiscale;

ubicazione dell'impianto (indirizzo: via, comune, provincia);

tipologia dell'impianto (a pressione, continuo, percolante, integrale);

capacità potenziale di lavorazione (tonnellate di olive nelle 8 *ore)*.

3. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola registrati nel SIAN, comunicano all'AGEA eventuali variazioni rispetto ai dati registrati, incluse le cessazioni di attività, con le stesse modalità indicate al comma 2.

Art. 13.

Entrata in vigore

2. Il presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, salvo quanto disposto dall'art. 9 che trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 14.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (CE) n. 2568/1991, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 296

14A00759

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 gennaio 2014.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'Organismo «Eurocontrolli S.r.l.» in Travacò Siccomario, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della

Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società Eurocontrolli S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, e relativa integrazione acquisita agli atti della Direzione Generale con rispettivi numeri di protocollo n. 200234 del 4/12/2013 e 211993 del 23/12/2013;

Acquisita la delibera del 22 novembre 2013 (DC2013UTL612- Prot. MISE n. 202672 del 9 dicembre 2013) del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società Eurocontrollo S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Eurocontrolli S.r.l., con sede legale in via Aldo Moro, 28 - 27020 Travacò Siccomario (PV) e sede operativa in via Acquanegra, 7 - 27100 Pavia, è autorizzato ad effettuare, nel predetto sito, l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

l'attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 21 novembre 2017 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 23 gennaio 2014

Il direttore generale: VECCHIO

14A00726

DECRETO 23 gennaio 2014.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'Organismo «Ocert S.r.l.» in Torino, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società Ocert S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, e relativa integrazione acquisita agli atti della Direzione Generale con rispettivi numeri di protocollo 2801 del 9/01/2014 e 2764 del 9/01/2014;

Acquisita la delibera del 19 dicembre 2013 (DC2013UTL694- Prot. MISE n. 4129 del 13 gennaio 2014) del Comitato settoriale di accreditamento per gli Organismi notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società Ocert S.r.l. è stato rilasciato il certi-

ficato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Ocert S.r.l., con sede legale ed operativa in via Spalato, 65/B - 00141 Torino, è autorizzato ad effettuare, nel predetto sito, l'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 "Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori", per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

l'attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 18 dicembre 2017 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 23 gennaio 2014

Il direttore generale: VECCHIO

14A00727

DECRETO 24 gennaio 2014.

Proroga dell'autorizzazione, all'Organismo «Eco Tech Engineering e Servizi Ambientali S.r.l.», in Ponte San Giovanni, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo Eco Tech Engineering e Servizi Ambientali S.r.l. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, e relativa integrazione, acquisita agli atti della Direzione generale con rispettivi numeri di protocollo: 3268 del 10 gennaio 2014 e 4573 del 14 gennaio 2014;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli articoli 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL697 del 20 dicembre 2013- Prot. MISE n. 211919 del 23 dicembre 2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né

è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Eco Tech Engineering e Servizi Ambientali S.r.l., con sede legale ed operativa in via Bruno Colli n. 4 - 06135 Ponte San Giovanni (PG), è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 luglio 2014.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 24 gennaio 2014

Il direttore generale: VECCHIO

14A00728

DECRETO 29 gennaio 2014.

Modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, delle imprese operanti nel territorio del cratere sismico aquilano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente indirizzi per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico concernente l'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23, comma 2, dispone che il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica assume la denominazione di Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 17 del citato decreto 8 marzo 2013, che stabilisce che, in sede di prima attuazione, le risorse del Fondo per la crescita sostenibile possono essere utilizzate per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 31 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;

Visto il decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, concernente l'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, come modificata dalla delibera n. 46 del 19 luglio 2013, che ha, tra l'altro, destinato euro 100.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al sostegno delle attività produttive e della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano;

Visto il decreto 8 aprile 2013 del Ministro per la coesione territoriale che ha ripartito le predette risorse, destinando euro 15.000.000,00 al finanziamento

di progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale;

Visto il decreto 22 ottobre 2013 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 2013, che ha disciplinato la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, finalizzati alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo in grado di contribuire all'accrescimento di competitività delle imprese operanti nel territorio del cratere sismico aquilano;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del predetto decreto 22 ottobre 2013, che dispone che con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali siano determinati modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione e siano resi disponibili i modelli da utilizzare;

Decreta:

Art. 1.

Modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2013 (nel seguito decreto), i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità indicate al comma 2, la seguente documentazione:

a) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto da un unico soggetto proponente:

1) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1;

2) scheda tecnica, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2;

3) piano di sviluppo, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 3;

4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alle dimensioni di impresa di cui all'allegato n. 4;

5) bilanci relativi agli ultimi due esercizi approvati;

b) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto congiuntamente da più soggetti proponenti:

1) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5;

2) scheda tecnica, per ciascuno dei soggetti proponenti, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2;

3) piano di sviluppo, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 3;

4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei proponenti relativa alle dimensioni di impresa di cui all'allegato n. 4;

5) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei proponenti, ad eccezione degli organismi di ricerca, relativa ai requisiti di accesso ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 6, della direttiva ministeriale 10 luglio 2008, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6;

6) per ciascuno dei soggetti proponenti, bilanci relativi agli ultimi due esercizi approvati;

7) contratto di rete o altra tipologia di contratto volta a definire una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti proponenti, definito in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto.

2. La domanda di agevolazione, in bollo e completa di tutti gli allegati previsti, deve essere, pena l'invalidità, sottoscritta mediante firma digitale e presentata a partire dal 26 febbraio 2014 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dps.iai.div8@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

3. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale sono considerate inammissibili.

4. La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, i moduli disponibili nella sezione «Cratere sismico aquilano» del sito internet del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero): www.mise.gov.it.

5. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è comunicata con provvedimento del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.

Art. 2.

Condizioni, punteggi e soglie minime per la valutazione delle domande

1. L'attività istruttoria di cui all'art. 8 del decreto è svolta dal Ministero avvalendosi di un gruppo di esperti competenti nelle discipline scientifiche afferenti ai programmi, individuati nell'ambito dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero, ed è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;

b) valutazione della domanda sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, del decreto.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministero, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di cui all'art. 1, comma 1, ed il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, procede a verificare i requisiti previsti dal decreto in merito ai soggetti beneficiari e ai programmi e spese ammissibili. Con riferimento alle spese e ai costi ammissibili il Ministero verifica anche che gli stessi siano sostenuti

integralmente in unità produttive ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano, ad eccezione di quelli relativi a Organismi di ricerca, in qualità di co-proponenti del programma, che potranno essere sostenuti in territori diversi nel limite massimo del 30 per cento del valore complessivo del programma.

3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera *b)*, il gruppo di esperti provvede a determinare i punteggi attribuibili a ciascun programma ed a valutare nel contempo la pertinenza e la congruità delle spese previste. I punteggi sono attribuiti con riferimento ai criteri di valutazione di seguito indicati:

a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne. Tale elemento è valutato sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato, di strutture interne dedicate all'attività di ricerca e sviluppo, alle tipologie e alla numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati negli ultimi 2 anni e all'ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute negli ultimi 2 anni;

2) qualità delle collaborazioni. Tale elemento è valutato sulla base delle collaborazioni con Organismi di ricerca, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di fornitori di servizi di consulenza, con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze specifiche degli Organismi di ricerca rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato, all'attinenza delle attività previste a carico degli Organismi di ricerca all'ambito della ricerca industriale piuttosto che a quello dello sviluppo sperimentale e alla misura in cui le attività degli Organismi di ricerca risultano necessarie per l'effettiva realizzazione del progetto. Nel caso in cui l'Organismo di ricerca sia coinvolto come fornitore di servizi di consulenza sono considerate solo le collaborazioni almeno pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle spese del progetto;

3) fattibilità tecnica del progetto. Tale elemento è valutato sulla base dell'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative. Le risorse strumentali sono valutate con particolare riferimento all'idoneità e alla rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, già in possesso del proponente. Sono valutate inoltre in relazione al grado di identificazione dei beni di nuovo acquisto e alla congruità e pertinenza delle relative spese. Le risorse organizzative sono valutate in relazione alle procedure organizzative (routines) utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, alla tempistica di realizzazione prevista in relazione alle risorse strumentali, alle attività di ricerca e sviluppo in essere, anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali;

b) qualità tecnica del progetto, valutata sulla base dei seguenti elementi:

1) risultati attesi. Tale elemento è valutato sulla base della rilevanza, utilità e originalità rispetto allo stato dell'arte e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia innovativa può essere utilizzata. L'elemento di originalità è valutato rispetto all'ambito internazionale, o nazionale per le piccole e medie imprese, e non è in alcun modo riconducibile a innovazioni meramente incrementali nell'ambito del proponente;

2) tipologia di innovazione. Tale elemento è valutato con riferimento alla capacità del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a secondo che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;

c) impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) interesse industriale. Tale elemento è valutato sulla base dell'interesse industriale all'esecuzione del progetto, con particolare riferimento alla capacità di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati;

2) potenzialità di sviluppo. Tale elemento è valutato sulla base della capacità del progetto di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori attraverso cambiamenti nell'architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro.

4. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 3, il gruppo di esperti procede ad attribuire un punteggio sulla base delle modalità indicate nella tabella riportata nell'allegato n. 7.

5. L'attività istruttoria delle domande di agevolazione è conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella di cui all'allegato n. 7;

b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 70 punti.

Art. 3.

Fase negoziale e valutazione economico-finanziaria delle domande

1. Per i programmi che hanno ottenuto un punteggio superiore alle soglie minime di accesso e per i quali è stata verificata la disponibilità delle risorse finanziarie, il Ministero procede all'avvio della fase negoziale, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di accesso, inviando una specifica comunicazione ai soggetti proponenti interessati.

2. Il Ministero, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto 8 aprile 2013 del Ministro per la coesione territoriale citato nelle premesse, nella fase di negoziazione procede a valutare le possibili ricadute economiche e occupazionali del programma proposto, tenendo conto della valutazione conseguita in relazione al criterio «impatto del progetto» e verificandone le concrete prospettive di industrializzazione nonché la capacità di contribuire in maniera significativa al superamento delle criticità del sistema socio-economico dell'area.

3. Il Ministero concorda con il soggetto proponente, richiedendogli tutti i dati e le informazioni che saranno ritenuti necessari:

a) gli eventuali adeguamenti delle modalità e della tempistica di realizzazione del programma;

b) la definizione dei costi ammissibili, tenuto conto anche della valutazione degli esperti di cui all'art. 8, comma 2, del decreto;

c) la definizione delle modalità dell'intervento agevolativo, sia in termini di forme che d'intensità di aiuto, nei limiti massimi previsti all'art. 6 del decreto.

4. Il Ministero, con il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, provvede a:

a) valutare le capacità economico-finanziarie di ciascun soggetto proponente, sia con riferimento al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma, sia con riferimento alle prospettive di rimborso del finanziamento agevolato;

b) verificare, con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, l'effetto di incentivazione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, (Regolamento GBER).

Art. 4.

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. Il Ministero, in caso di esito positivo dell'attività istruttoria, comunica tale esito al soggetto proponente e richiede la presentazione della seguente documentazione necessaria per l'adozione del decreto di concessione, fissando un termine non superiore a 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

a) dichiarazione, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma per la sottoscrizione del decreto di concessione;

c) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazione.

2. Il Ministero procede all'adozione del decreto di concessione e lo trasmette al soggetto beneficiario, ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila, provvede a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione entro 30 giorni dalla ricezione, pena la decadenza dalle agevolazioni. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti.

3. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto, a comunicare al Ministero l'avvio del progetto, che deve intervenire, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. A tal fine deve essere inviata, entro 30 giorni dalla data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero dalla data di inizio dell'attività del personale interno, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Per le modalità di erogazione si rinvia a quanto previsto nella direttiva ministeriale 10 luglio 2008 e alle linee guida per l'erogazione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) disponibili nel sito www.mise.gov.it.

Roma, 29 gennaio 2014

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO N. 1

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali

DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INNOVAZIONI DI PRODOTTO E/O DI PROCESSO IN GRADO DI CONTRIBUIRE ALL'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO DEL CRATERE SISMICO AQUILANO, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 OTTOBRE 2013

Modulo per la domanda di accesso alle agevolazioni presentata da un unico soggetto

Modulo per la domanda di agevolazione presentata da un solo soggetto proponente

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

MODULO PER LA DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DI CUI AL DM 22 OTTOBRE 2013

SPAZIO RISERVATO
(per accettazione)

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali
Divisione VIII
Via Giorgione n. 2 B
00197 – ROMA (RM)

SPAZIO RISERVATO
N. Programma:

bollo

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....

in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa) del/della[1]: ....
denominazione sociale: ………………………………………………………………. forma giuridica: ………………….
con sede legale nel Comune di: …………………………………………………………..., prov.: …….., CAP: …………
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: ....,
e-mail certificata: ………………………………………………………………………………………………………...
Codice Fiscale: ………………………………………………………. P. I.V.A.: ………………………………………

CHIEDE

ai sensi della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico 10 luglio 2008 e del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 ottobre 2013, le agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato e di contributo alla spesa, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale e ricerca industriale avente per titolo:
………
………
………
dal costo complessivo previsto di € …………………………………………..

[1] Indicare impresa, centro di ricerca, ecc.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che il suddetto soggetto:

a) rientra tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della Direttiva MiSE 10 luglio 2008 e all'art. 4, comma 1, del Decreto MiSE 22 ottobre 2013;
b) non è sottoposto a procedure di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, né a quella di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
c) non risulta moroso in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo di cui all'art. 14 della legge 46/1982;
d) non è qualificabile "impresa in difficoltà" così come definita negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
e) non si trova nella condizione di aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
f) non è stato destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni, concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle derivanti da rinuncia da parte dell'impresa;
g) non si trova nella condizione di non aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione;
h) non ha richiesto e/o ottenuto, a fronte dei costi del presente progetto, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;
i) di avere un'unità produttiva attiva nel *Territorio del cratere sismico aquilano* come individuato all'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del Decreto MiSE 22 ottobre 2013;
j) che il programma prevede che i costi siano sostenuti esclusivamente in unità produttive ubicate nel *Territorio del cratere sismico aquilano* come individuato all'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del Decreto MiSE 22 ottobre 2013;

ALLEGA

- ❑ Scheda Tecnica
- ❑ Piano di sviluppo
- ❑ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di impresa
- ❑ Bilanci, completi di tutti gli allegati, relativi agli ultimi 2 esercizi approvati.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003).

Luogo e data ……………………………………

Soggetto Proponente

Timbro e firma[2]

....

[2] Sottoscrivere mediante firma digitale.

ALLEGATO N. 2

SCHEDA TECNICA

A CORREDO DEL MODULO PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE[1] DI CUI AL DM 22 OTTOBRE 2013

DATI SUL SOGGETTO BENEFICIARIO

A1 - Denominazione sociale: ………………………………………………….. forma giuridica: ………………………
Organismo di ricerca[2] ❑ opta, per l'intervento, alla sola forma del contributo diretto alla spesa SI ❑ NO ❑

A2 - Codice Fiscale: .... Partita IVA: ....

A3 - Sede legale nel Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....
e-mail certificata[3] ……………………………………………………………………………………………...

A4 - Sede amministrativa nel Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

A5 - Unità produttiva in cui si svolge il programma, ubicata nel *Territorio del cratere sismico aquilano*, e precisamente nel Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

A6 - Legale rappresentante, qualifica e sesso: ....……………………………….. M ❑ ….. F ❑

A7 - Estremi dell'atto costitutivo: ....

A8 - Scadenza: ....

A9 - Capitale sociale: .... di cui versato: ....
(ATTENZIONE: solo se vi è capitale sociale)

A10 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: .... al n.: .... dal: ....

A11 - Iscrizione presso il Reg. Imprese di: .... al n.: .... dal: ....

A12 - Iscrizione all'INPS ufficio di: .... dal: .... settore: ....

A13 - Dimensione del soggetto richiedente come risultante dalla dichiarazione allegata[4]:....... PI ❑ ...... MI ❑ .... GI ❑

A14 - Il soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera:............................ SI ❑ .. NO ❑

A15 - Il soggetto richiedente fa parte di un gruppo di imprese .... SI ❑ .. NO ❑
In caso affermativo descrivere brevemente la composizione del gruppo di appartenenza: ....
....

A16 - Attività principale del soggetto richiedente (ATECO 2007): ....
Descrizione dell'attività del soggetto proponente: ....
....
....

[1] Nella compilazione della presente scheda tecnica e del relativo piano di sviluppo tutti gli importi sono espressi in unità di EURO e al netto di IVA.
[2] L'organismo di ricerca è tenuto a compilare le sole parti pertinenti, in relazione al proprio statuto.
[3] Ogni scambio di informazioni e documenti tra il soggetto beneficiario e il Ministero dello sviluppo economico è effettuato tramite la posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 5-*bis* del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 luglio 2011.
[4] Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di impresa.

A17 - Personale dipendente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale prima della domanda e nel precedente, suddiviso per categorie:

Dipendenti (n. unità)	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente
	Totale	Totale
Dirigenti		
Impiegati		
Operai		
Categorie speciali		
Totale		

di cui addetti alle attività aziendali di Ricerca e Sviluppo:

Dipendenti (n. unità)	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente
	Totale	Totale
Dirigenti		
Impiegati		
Operai		
Categorie speciali		
Totale		

A18 - Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso prima della domanda e dell'esercizio precedente con relative quote di esportazione:

Importi	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente
Fatturato		
Quota export		

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[5]: .... forma giuridica: ....
denominazione: ....
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che la presente Scheda Tecnica, composta di n. … fogli, compreso il presente, numerati progressivamente da 1 a …, corrisponde al vero, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[6]

....

[5] Indicare impresa, centro di ricerca, ecc.
[6] Sottoscrivere mediante firma digitale.

ALLEGATO N. 3

PIANO DI SVILUPPO

INDICE RAGIONATO DEGLI ARGOMENTI

Iª PARTE: ELEMENTI DESCRITTIVI

TITOLO
Riportare il titolo del progetto di ricerca e sviluppo.

AMBITO TECNOLOGICO
Indicare la tecnologia al cui sviluppo è finalizzato il progetto tra quelle indicate nell'allegato al Decreto MiSE 22 ottobre 2013, specificando il sotto - ambito tecnologico di riferimento. Descrivere brevemente gli elementi di coerenza del progetto con la tecnologia indicata.

SINTESI
Fornire una sintesi del progetto di ricerca e sviluppo proposto – massimo 2 pagine.

FINALITÀ
Descrivere la finalità del progetto rispetto allo scenario di riferimento del settore di appartenenza e alle direttrici di sviluppo del mercato.

OBIETTIVO FINALE DEL PROGETTO
Descrivere l'obiettivo finale a cui il progetto è diretto. Devono essere evidenziate le caratteristiche e le prestazioni del prodotto, del processo o del servizio da sviluppare, le principali problematiche tecnico-scientifiche e tecnologiche per conseguire l'obiettivo finale nonché le soluzioni previste.

ATTIVITÀ DEL PROGETTO E OBIETTIVI REALIZZATIVI
Descrivere le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, articolate in relazione agli Obiettivi Realizzativi (OR) previsti, evidenziando i problemi progettuali da affrontare, le soluzioni tecnologiche proposte e i risultati attesi; questi ultimi devono essere chiaramente individuati, anche quantitativamente.

Ciascun OR deve essere articolato in insiemi omogenei di attività elementari, tra loro logicamente collegate.

Gli OR non devono essere necessariamente consecutivi l'uno rispetto all'altro e possono essere sovrapponibili temporalmente.

Per ciascun OR devono essere indicate le risorse tecniche e umane impiegate in funzione delle attività da svolgere. In particolare, il personale impiegato per ciascuna delle fasi di attività previste, deve essere suddiviso per categoria – dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali – indicando per ciascuna il numero di unità e il numero di ore previsto.

Ciascun OR deve essere riferito a una delle due categorie di attività previste, ricerca industriale o sviluppo sperimentale, e, nel caso di programma svolto congiuntamente da più soggetti, a un unico soggetto, che deve essere chiaramente individuato.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
Indicare la durata – in mesi – dell'intero progetto e di ciascun OR, e riportare un cronoprogramma del progetto che evidenzi tempistica e collegamenti dei singoli OR.

LUOGHI DI SVOLGIMENTO
Indicare i luoghi di svolgimento del progetto elencando, per ciascuno, gli OR interessati.

IIª PARTE: ELEMENTI VALUTATIVI

Nel caso di programma congiunto, i punti nel seguito indicati devono essere descritti per ciascuno dei soggetti proponenti

FATTIBILITÀ TECNICA DEL PROGETTO
Descrivere la capacità di realizzazione del progetto con risorse interne, la qualità delle collaborazioni attivate con Organismi di ricerca e l'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative del soggetto proponente.

Con riferimento alle risorse interne descrivere le competenze e le esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato, di strutture interne dedicate all'attività di ricerca e sviluppo, alle tipologie e alla numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati negli ultimi 2 anni e all'ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute negli ultimi 2 anni.

Con riferimento alle collaborazioni con Organismi di ricerca, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di fornitori di servizi di consulenza, descrivere le competenze e le esperienze specifiche degli Organismi di ricerca rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto, l'attinenza delle attività previste a carico degli Organismi di ricerca all'ambito della ricerca industriale piuttosto che a quello dello sviluppo sperimentale e la misura in cui le attività degli Organismi di ricerca risultano necessarie per l'effettiva realizzazione del progetto. Indicare, inoltre, la percentuale dell'ammontare complessivo delle spese del progetto a carico dell'Organismo di ricerca.

Con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative descrivere l'idoneità e la rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, già in possesso del proponente. Per quanto riguarda le risorse organizzative descrivere le procedure organizzative (routines) utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo. Descrivere, inoltre, le procedure adottate per la gestione delle attività, con particolare attenzione a quelle previste dal soggetto proponente.

Indicare eventuali altri progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nello stesso arco temporale del progetto proposto.

QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO

Descrivere i risultati attesi e la tipologia di innovazione oggetto del progetto.

Con riferimento ai risultati attesi del progetto descrivere gli elementi utili a valutare la rilevanza, l'utilità e l'originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte. L'elemento di originalità deve essere evidenziato rispetto all'ambito internazionale, o nazionale per le piccole e medie imprese, e non deve essere in alcun modo riconducibile a innovazioni meramente incrementali nell'ambito del proponente. Descrivere, inoltre, la capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia innovativa può essere utilizzata.

Con riferimento alla tipologia di innovazione descrivere la capacità del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi produttivi. Evidenziare se l'innovazione riguarda un notevole miglioramento di processo, un notevole miglioramento di prodotto, un nuovo processo o un nuovo prodotto.

IMPATTO DEL PROGETTO

Descrivere l'interesse industriale alla realizzazione del progetto e le potenzialità di sviluppo ed esso connesse.

Con riferimento all'interesse industriale descrivere l'impatto economico dei risultati attesi, con particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati.

Con riferimento alle potenzialità di sviluppo descrivere la capacità del progetto di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori attraverso cambiamenti nell'architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro.

EFFETTO DI INCENTIVAZIONE (SOLO PER LE GRANDI IMPRESE)

Indicare l'evoluzione, nell'ultimo triennio e nel periodo di svolgimento del progetto proposto, delle spese di ricerca e sviluppo, del numero delle persone che si dedicano alle attività di ricerca e sviluppo, del fatturato e del rapporto tra spese di ricerca e sviluppo e fatturato, secondo il seguente prospetto:

	Media valori dell'ultimo triennio	Media prevista nel periodo del progetto
Spese di R & S		
Addetti alle attività di R & S		
Fatturato		
Spese R & S / fatturato		

In particolare, deve essere dimostrato almeno uno dei seguenti elementi, sulla base di un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate, rispettivamente, dalla presenza e dall'assenza di aiuti:

a) <u>aumento significativo delle dimensioni del progetto</u>: un aumento dei costi totali del progetto o un aumento del numero di persone assegnate ad attività di ricerca e sviluppo (R & S).

   Nel primo caso fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento dei costi totali del progetto a carico dell'impresa – senza diminuzione delle spese sostenute dal richiedente rispetto ad una situazione senza l'agevolazione – corredata della seguente tabella:

Costi previsti per il progetto in assenza dell'agevolazione	**Costi previsti per il progetto in presenza dell'agevolazione**	**Differenza**	
		Valori assoluti	**%**
€	€	€	

Nel secondo caso fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento del numero di persone dell'impresa assegnate al progetto di R & S corredata della seguente tabella:

N. persone impegnate nel progetto in assenza dell'agevolazione	N. persone impegnate nel progetto in presenza dell'agevolazione	Differenza	
		Valori assoluti	%
€	€	€	

b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto.

Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato – in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati.

c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti.

Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi la riduzione dei tempi per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza agevolazione corredata della seguente tabella:

Tempi previsti in assenza dell'agevolazione	Tempi previsti in presenza dell'agevolazione	Differenza	
		Valori assoluti	%
mesi	mesi	mesi	

d) aumento dell'importo totale della spesa di ricerca e sviluppo: aumento della spesa totale di R & S da parte del soggetto richiedente l'aiuto.

Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento della spesa totale di R & S da parte del richiedente l'agevolazione; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri programmi); aumento delle spese di R & S sostenute dal richiedente l'agevolazione rispetto al fatturato totale dell'ultimo bilancio approvato, corredata delle seguenti tabelle:

Spesa totale di R&S dell'impresa nel periodo di realizzazione del progetto, in assenza dell'agevolazione	Spesa totale di R&S dell'impresa nel periodo di realizzazione del progetto, in presenza dell'agevolazione	Differenza	
		Valori assoluti	%
€	€	€	

Risorse stanziate per la realizzazione del progetto in assenza dell'agevolazione	Risorse stanziate per la realizzazione del progetto in presenza dell'agevolazione	Differenza	
		Valori assoluti	%
€	€	€	

Rapporto tra spese R&S e fatturato totale dell'impresa in assenza dell'agevolazione	Rapporto tra spese R&S e fatturato totale dell'impresa in presenza dell'agevolazione	Differenza
		Valori %
%	%	%

III^a PARTE: SINTESI NUMERICA DEL PIANO DI SVILUPPO

Nel caso di programma congiunto le tabelle 1, 2 e 3 devono essere compilate sia con riferimento ai dati cumulativi del progetto, sia con riferimento a ciascun proponente

Tabella 1

A.1) Attività di sviluppo	Spesa prevista	% imputabile al progetto	Costo agevolabile
Totale A.1.1 (Personale)			
Totale A.1.2 (Strumenti e Attrezzature)			
- *(Descrizione singole voci)*			
-			
Totale A.1.3 (Servizi di consulenza)			
- *(Descrizione singole voci)*			
-			
Totale A.1.4 (Spese generali) [1]			
Totale A.1.5 (Materiali)			
- *(Descrizione singole voci)*			
-			
Totale generale A.1			

A.2) Attività di ricerca	Spesa prevista	% imputabile al progetto	Costo agevolabile
Totale A.2.1 (Personale)			
Totale A.2.2 (Strumenti e Attrezzature)			
- *(Descrizione singole voci)*			
-			
Totale A.2.3 (Servizi di consulenza)			
- *(Descrizione singole voci)*			
-			
Totale A.2.4 (Spese generali) [2]			
Totale A.2.5 (Materiali)			
- *(Descrizione singole voci)*			
-			
Totale generale A.2 [3]			

Tabella 2

RIEPILOGO COSTI DEL PERSONALE[4] ADDETTO AL PROGETTO				
Qualifica	N° addetti	di cui donne	N° ore totali previste	Costo totale
Dirigenti				
Impiegati				
Operai				
Categorie speciali				
Totale				

[1] In misura non superiore al 30% del valore della voce A.1.1.
[2] In misura non superiore al 30% del valore della voce A.2.1.
[3] Il totale delle spese per attività di ricerca non può eccedere il 50% del totale delle spese del programma.
[4] Il personale del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o interinale, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Tabella 3

	Spesa prevista	Anno (….)	Anno (….)	Anno (….)	Anno (….)
Totale A.1) Attività di Sviluppo					
Totale A.2) Attività di Ricerca					
Totale generale					

IVª PARTE: PIANO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del progetto proposto (descrivere le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e la relativa capacità di accesso al credito)

Nel caso di programma congiunto i punti nel seguito indicati devono essere descritti per ciascuno dei soggetti proponenti, ad eccezione degli Organismi di ricerca

PIANO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
	Anno (….)	Anno (….)	Anno (….)	Anno (….)
FABBISOGNI				
Spese ammissibili[5]				
IVA				
Totale				
FONTI DI COPERTURA				
Eccedenza fonti anno precedente				
Apporto di mezzi propri				
Erogazioni finanziamento agevolato				
Erogazioni contributo alla spesa				
Debiti verso fornitori				
Cash-flow				
(Altro ….)				
Totale				

[5] Al netto dei totali A.1.1, A.1.2, A.2.1 e A.2.2 della Tabella 1.

ALLEGATO N. 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO
relativa alla dimensione di impresa

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[1]: .... forma giuridica:...............
denominazione: ....
con sede legale nel Comune di: ...., prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ……………….., fax: ………………., e-mail certificata: …………………………………………………………..

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del D.P.R. citato

DICHIARA

che l'impresa possiede i requisiti di piccola/media impresa *(riportare l'ipotesi che ricorre)* come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con DM 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2005.

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[2]

……………………………………………

[1] Indicare impresa, consorzio, ecc.
[2] Sottoscrivere mediante firma digitale.

ALLEGATO N. 5

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali

DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INNOVAZIONI DI PRODOTTO E/O DI PROCESSO IN GRADO DI CONTRIBUIRE ALL'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO DEL CRATERE SISMICO AQUILANO, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 OTTOBRE 2013

Modulo per la domanda di accesso alle agevolazioni presentata da più proponenti

Modulo per la domanda delle agevolazioni presentata da più proponenti

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

MODULO PER LA DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DI CUI AL DM 22 OTTOBRE 2013

SPAZIO RISERVATO
(per accettazione)

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali
Divisione VIII
Via Giorgione n. 2 B
00197 – ROMA (RM)

SPAZIO RISERVATO
N. Programma:

bollo

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....

in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa) del/della[1]: ....
denominazione sociale: …………………………………………………………… forma giuridica: …………………..
con sede legale nel Comune di: .... , prov.: ...., CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: ....,
e-mail certificata: ……………………………………………………………………………………………………...
Codice Fiscale: ………………………………………………………. P. I.V.A.: ………………………………………

soggetto capofila del[2] ………..…………………………..
denominazione: ………………………………………………………………………… forma giuridica: …………………..
con sede legale nel Comune di: .... , prov.: ...., CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: ....,
e-mail certificata: ……………………………………………………………………………………………………...
Codice Fiscale: ………………………………………………………. P. I.V.A.: ………………………………………

in rappresentanza dei seguenti soggetti[3]:

[1] Indicare impresa, centro di ricerca, ecc.
[2] Indicare Contratto di rete o la forma contrattuale di collaborazione (consorzio, accordo di partenariato, ecc)
[3] Riportare i dati identificativi di tutti i soggetti partecipanti

denominazione: ………………………………………………………………………… forma giuridica: …………………..
con sede legale nel Comune di: .... , prov.: ...., CAP: …………
via e n. civ.: ....
Codice Fiscale: ……………………………………………………… P. I.V.A.: ……………………………………

denominazione: ………………………………………………………………………… forma giuridica: …………………..
con sede legale nel Comune di: .... , prov.: ...., CAP: …………
via e n. civ.: ....
Codice Fiscale: ……………………………………………………… P. I.V.A.: ……………………………………

CHIEDE

ai sensi della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2008 e del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 ottobre 2013, le agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato e di contributo alla spesa, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale e ricerca industriale avente per titolo: ………
………
………
dal costo complessivo previsto di € ……………………………..
così ripartito tra i soggetti partecipanti[4]:

1. denominazione: ………………………………….. costo € …………………… pari al … % del costo complessivo;
2. denominazione: ………………………………….. costo € …………………… pari al … % del costo complessivo;
3. denominazione: ………………………………….. costo € …………………… pari al … % del costo complessivo.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che il programma prevede che i costi siano sostenuti esclusivamente in unità produttive ubicate nel *Territorio del cratere sismico aquilano* come individuato all'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del Decreto MiSE 22 ottobre 2013 ovvero, esclusivamente per gli Organismi di ricerca, in territori diversi nel limite massimo del 30% del valore complessivo del progetto;

ALLEGA

- ❑ Scheda Tecnica per ciascuno dei soggetti partecipanti
- ❑ Piano di sviluppo
- ❑ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di impresa di ciascuno dei partecipanti
- ❑ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei partecipanti relativa ai requisiti di accesso previsti dalla Direttiva MiSE del 10 luglio 2008 e dal Decreto MiSE 22 ottobre 2013
- ❑ Contratto di collaborazione
- ❑ Bilanci, completi di tutti gli allegati, relativi agli ultimi 2 esercizi approvati, di ciascuno dei proponenti

[4] Indicare per ciascun soggetto partecipante la denominazione e il costo complessivo a suo carico.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003).

Luogo e data ………………………………………

Soggetto Proponente

Timbro e firma[5]

……………………………………

[5] Sottoscrivere mediante firma digitale.

ALLEGATO N. 6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO
relativa ai requisiti di accesso previsti dall'art. 3 della Direttiva ministeriale 10 luglio 2008 e dall'art. 4 del Decreto ministeriale 22 ottobre 2013

Il presente modulo deve essere compilato, solo nel caso in cui il progetto sia presentato congiuntamente da più soggetti, da ciascuno dei soggetti partecipanti

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[1]: .... forma giuridica: ....
denominazione: ....
con sede legale nel Comune di: ...., prov.: ...., CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: .... , e-mail certificata: ....

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del D.P.R. citato

DICHIARA

che il suddetto soggetto:

k) rientra tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della Direttiva MiSE 10 luglio 2008 e all'art. 4, comma 1, del Decreto MiSE 22 ottobre 2013;

l) non è sottoposto/a a procedure di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, né a quella di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

m) non risulta moroso in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo di cui all'art. 14 della legge 46/1982;

n) non è qualificabile "impresa in difficoltà" così come definita negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

o) non si trova nella condizione di aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

p) non è stato/a destinatario/a, nei sei anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni, concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle derivanti da rinuncia da parte dell'impresa;

q) non si trova nella condizione di non aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione;

r) non ha richiesto e/o ottenuto, a fronte dei costi del presente progetto, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;

s) di avere un'unità produttiva attiva nel *Territorio del cratere sismico aquilano* come individuato all'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del Decreto MiSE 22 ottobre 2013.

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[2]

………………………………

[1] Indicare impresa, consorzio, ecc.
[2] Sottoscrivere mediante firma digitale.

ALLEGATO N. 7

Punteggi e soglie minime di accesso previste in relazione ai criteri di valutazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2013

	Ambito di valutazione	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio Max del criterio	Soglia minima ambito di valutazione	Punteggio Max dell'ambito di valutazione
1	Caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto	Capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne	A = da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade	12	18	32
		Qualità delle collaborazioni	B = con particolare riferimento agli Organismi di ricerca coinvolti, sia in qualità di proponenti che in qualità di consulenti	10		
		Fattibilità tecnica del progetto	C = con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista	10		
2	Qualità tecnica del progetto	Rilevanza e originalità dei risultati attesi	D =Rilevanza e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale	18	22	34
		Tipologia di innovazione apportata	E = graduazione del punteggio in misura crescente, a secondo che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto	16		
3	Impatto del progetto	Interesse industriale	F =Interesse industriale all'esecuzione del programma, in relazione all'impatto economico dei risultati attesi	18	20	34
		Potenzialità di sviluppo	G = Potenzialità di sviluppo del settore/ambito di riferimento e capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori	16		

Soglia minima complessiva	70

14A00703

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 5 dicembre 2013.

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle «Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno». (Repertorio atti n. 168/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 5 dicembre 2013:

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *b)* e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991;

Visto l'Accordo, sancito il 20 dicembre 2007 (Rep. Atti n. 257/CSR), tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno»;

Vista la nota del 1° agosto 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

Vista la nota del 2 agosto 2013, con la quale il suddetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 23 ottobre 2013, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno concordato alcune modifiche al documento in parola;

Vista la nota in data 14 novembre 2013, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva della proposta di accordo indicata in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;

Vista la nota in data 18 novembre 2013, con la quale la suddetta versione definitiva del provvedimento di cui trattasi è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

Vista la nota in data 20 novembre 2013, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha espresso l'assenso tecnico delle Regioni e delle Province Autonome sulla menzionata versione definitiva del documento in parola;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 997, n. 281, nei seguenti termini:

Visti:

le indicazioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riportate nella *Global Strategy for Infant and Young Child Feeding* (W*orld Health Organization*, Ginevra 2003) sull'importanza dell'allattamento esclusivo e prolungato al seno quale apportatore di positivi effetti sul benessere fisico, psicologico, sociale per i singoli, a partire dalle madri e dai bambini, le famiglie, la collettività e, di conseguenza, anche per il sistema sanitario;

il decreto del Ministero della salute 15 aprile 2008, recante «Istituzione del Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento materno» ed il successivo decreto ministeriale integrativo del 25 febbraio 2009;

Considerato che:

la promozione dell'allattamento materno è considerata una priorità di salute pubblica, come ribadito dal Piano nazionale della prevenzione 2010 - 2012, sul quale questa Conferenza ha sancito intesa in data 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 63/CSR), che ha individuato una specifica linea di intervento negli aspetti correlati all'allattamento al seno;

nelle citate Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno, si afferma che «il latte materno, dato al seno oppure come latte di banca donato da madre o da donatrice è anche, laddove non controindicato, l'alimento più adeguato ai fabbisogni nutrizionali dei neonati prematuri e ricoverati»;

Si conviene

1. È approvato il documento recante «Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno» che allegato al presente atto Sub *A)*, ne costituisce parte integrante.

2. Dall'attuazione del presente accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente accordo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, 5 dicembre 2013

Il Presidente: DELRIO

Il Segretario: MARINO

ALLEGATO

Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno.

INTRODUZIONE

L'allattamento al seno rappresenta la norma dell'alimentazione sia per il neonato a termine che per quello pretermine. Il latte della propria mamma, pertanto, nei confronti dei sostituti del latte materno, presenta vantaggi insuperati di tipo nutrizionale, immunologico ed economico. In alcune particolari situazioni cliniche, quando il latte della propria mamma non è disponibile o non può essere somministrato, sorge la necessità di avere a disposizione del latte di donna.

Per tale motivo sorgono le Banche del Latte Umano Donato (BLUD), che garantiscono un servizio finalizzato a selezionare le donatrici, raccogliere, controllare, selezionare, trattare, conservare e distribuire latte umano donato, da utilizzare per specifiche necessità mediche. Le BLUD sono indispensabili per soddisfare le necessità dei neonati pretermine, ma si rendono utili anche in altre situazioni, sulla base di precise indicazioni mediche, per esempio pei i rari casi di neonati a termine che per brevi periodi non possono essere alimentati al seno, o neonati affetti da patologia (ad esempio nella rialimentazione dopo interventi chirurgici sul tratto gastrointestinale, pazienti affetti da alcune forme di malattia metabolica, da cardiopatia, da deficit di accrescimento per intolleranza alimentare, da insufficienza renale cronica, da diarrea intrattabile, da intolleranza alle proteine del latte vaccino).

Il presente documento, che origina da quanto elaborato dal Gruppo di Lavoro* nell'ambito del Comitato Nazionale Multisettoriale per l'Allattamento Materno, è rivolto agli operatori sanitari delle Banche del Latte e delle Unità Operative di Neonatologia e di Terapia Intensiva Neonatale, nonché a tutti gli operatori del percorso nascita. È inoltre rivolto agli Amministratori delle Aziende Sanitarie cui afferiscono i Centri Neonatali e le Banche del Latte.

Latte umano donato e neonati pretermine

Il latte della propria madre, fresco o adeguatamente conservato, è l'alimento ideale anche per i neonati pretermine, ma quando questo alimento non è disponibile o non è sufficiente (come ad esempio nei casi di condizioni cliniche materne molto critiche o di transitoria separazione per trasferimento del neonato) il latte umano donato rappresenta l'alternativa più valida. I principali vantaggi derivanti dall'utilizzo del latte umano di banca nell'alimentazione dei neonati pretermine sono:

bassa incidenza di enterocolite necrotizzante

ridotta incidenza di sepsi ed altre infezioni

ridotta incidenza di displasia broncopolmonare

elevata tolleranza alimentare

prevenzione dell'ipertensione arteriosa e dell' insulinoresistenza

Le Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento al seno (*Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2008) affermano che «il latte materno, dato al seno oppure come latte di banca donato da madre o da donatrice, è anche, laddove non controindicato, l'alimento più adeguato ai fabbisogni nutrizionali dei neonati prematuri e ricoverati».

OBIETTIVI

Gli obiettivi del documento sono:

a) orientare le iniziative regionali per la costituzione e l'organizzazione di una BLUD, definendo criteri uniformi per un servizio centrato sul paziente e sui bisogni di salute;

b) definire i requisiti essenziali in rapporto alle diverse aree specialistiche, per la qualità e l'efficienza della costituzione e dell'organizzazione di una BLUD;

c) predisporre i criteri di verifica da adottare per il monitoraggio delle attività delle BLUD in un ambito regionale e nazionale.

LE BANCHE DEL LATTE UMANO DONATO

a. Cenni storici sulle banche del latte umano

Nel 1980 l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'UNICEF presentarono una dichiarazione congiunta che recitava: «Quando non è possibile per la madre biologica allattare al seno, la prima alternativa, se disponibile, deve essere il latte umano. Le Banche del Latte Umano dovrebbero essere attivate in situazioni appropriate.» Da quel momento in poi si è verificata una serie di eventi che hanno confermato l'importanza delle Banche del Latte Umano. Nel 1981 nasce in Francia l'*Association des Lactariums de France*; nel 1985 viene fondata negli Stati Uniti la *Human Milk Bank Association of North America*; nel 1989 l'attività delle banche del latte viene regolamentata in Francia da una legge nazionale; nel 1997 sorge in Inghilterra la *United Kingdom Association for Milk Banking*; nel 2005 viene fondata in Italia l'*Associazione Italiana delle Banche del Latte Umano Donato* (AIBLUD).

L'Italia compare tardi nella storia delle banche del latte umano. La prima banca italiana con caratteristiche «moderne» (raccolta del latte a domicilio della donatrice, pastorizzazione del latte, controlli batteriologici) è stata inaugurata l'8 marzo 1971 presso l'Ospedale Meyer di Firenze.

Nel 2008 in Toscana è stata costituita la Rete Regionale delle Banche del Latte Umano Donato (ReBLUD), primo esempio di rete in Europa.

Il nostro Paese risulta essere, al momento, uno dei più attivi in Europa; l'attività delle banche esistenti in Italia è coordinata dall'Associazione italiana Banche del latte umano donato (AIBLUD).

Al novembre 2013, le Banche che operano sul territorio sono 30; si tratta di un numero elevato se confrontato con le realtà degli altri Paesi europei.

b. L'Associazione Italiana delle Banche del Latte Umano Donato (AIBLUD)

L'Associazione Banche del Latte Umano Donato (AIBLUD) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

L'Associazione, ispirandosi alla Convenzione Internazionale dei Diritti dei Minori (O.N.U. 1989) ed a concetti di globalità ed efficienza nell'assistenza perinatale, svolge in particolare la seguente attività istituzionale:

promozione e diffusione dell'allattamento materno;

promozione e diffusione della donazione del latte materno;

promozione e diffusione dell'utilizzo del latte umano donato nei Centri di Neonatologia e, in particolare, nelle Terapie Intensive Neonatali;

coordinamento delle BLUD esistenti in Italia, privilegiando la costituzione di nuove Banche nelle aree carenti;

promozione del miglioramento della qualità nelle procedure operative delle BLUD italiane;

diffusione in ambito nazionale ed internazionale delle «Linee Guida per la costituzione e l'organizzazione di una BLUD» elaborate dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN) e periodicamente aggiornate;

promozione di studi ed attività di ricerca scientifica sul latte umano e sul suo utilizzo.

c. Le Banche del Latte Umano come mezzo di protezione e supporto dell'allattamento al seno

Le BLUD non sono soltanto centri per la raccolta, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione del latte umano, ma rappresentano una grande opportunità di promozione e di sostegno dell'allattamento al seno.

La presenza di una BLUD in una Terapia Intensiva Neonatale (TIN) riduce significativamente la percentuale di neonati che ricevono una formula artificiale nelle prime settimane di vita. Inoltre da un'indagine condotta dalla Società Italiana di Neonatologia in collaborazione con l'AIBLUD presso le TIN operative in Italia e partecipanti al Network Neonatale Italiano, nell'anno 2010 è risultato che la percentuale di neonati con allattamento esclusivo al seno alla dimissione è stata del 29,75% nelle TIN dotate di Banca del Latte Umano Donato contro un valore del 15,93% nelle TIN prive di Banca del Latte.

L'utilizzo del latte di banca così inteso si configura, pertanto, come una importante strategia per la promozione dell'allattamento materno in Terapia Intensiva Neonatale. Oltre a fornire un alimento di alta qualità per i neonati ricoverati in TIN, innesca una serie di meccanismi utili a favorire l'allattamento materno sia durante il ricovero che successivamente dopo la dimissione.

Promuovere la donazione e l'utilizzo del latte di banca, pertanto, significa necessariamente promuovere una cultura dell'allattamento materno e del suo utilizzo anche e soprattutto nei neonati più critici e immaturi.

L'alimentazione artificiale rappresenta un significativo fattore di rischio per morbilità e mortalità nei neonati pretermine e, quando il latte della madre non è disponibile, il latte umano donato rappresenta l'alternativa migliore.

La World Health Organization e l'UNICEF si sono espressi con una dichiarazione congiunta in cui affermano che l'apertura di una Banca del Latte Umano rientra nel quadro delle iniziative che a livello internazionale vengono intraprese per promuovere e supportare l'allattamento al seno: «Soltanto in circostanze del tutto eccezionali il latte di una madre può essere considerato non idoneo per il suo bambino. In quelle rare situazioni cliniche dove i neonati non possono, o non devono, essere alimentati al seno della propria madre, la scelta dell'alternativa migliore - latte estratto dal seno della madre, latte di donna fresco da una nutrice sana o latte umano di banca - dipende dalle circostanze individuali» (*WHO/ UNICEF Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, Geneva, Switzerland. WHO 2003*).

CRITERI E INDICAZIONI PER LA COSTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI UNA BANCA DEL LATTE UMANO DONATO

Le indicazioni delle presenti Linee di Indirizzo sono finalizzate a garantire standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale nelle varie fasi della filiera: dai criteri di selezione delle donatrici alle procedure di raccolta e conservazione del latte, dagli accertamenti infettivologici alle metodiche di pastorizzazione e di stoccaggio. Tali indicazioni recepiscono le raccomandazioni e le evidenze scientifiche riportate nelle Linee Guida nazionali, promosse dalla Società Italiana di Neonatologia, ed in quelle internazionali.

La Banca, per garantirsi una costante ed adeguata disponibilità di latte, deve impegnarsi a promuovere:

a) la cultura della donazione;

b) la motivazione alla donazione del latte umano basata su protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno;

c) la diffusione di informazioni sull'utilità del latte umano donato e sulle metodiche di trattamento impiegate per garantire la sicurezza e la qualità del prodotto finale.

A tale scopo dovrebbero essere sviluppati, in collaborazione col personale medico, infermieristico e ostetrico dell'area materno-infantile, programmi educativi specifici per le future madri e le puerpere. Appare opportuno anche l'uso dei mezzi di comunicazione più idonei ad informare la popolazione generale.

Le presenti Linee di Indirizzo offrono anche indicazioni finalizzate alla organizzazione del Servizio con le necessità logistiche, di apparecchiature e di personale formato.

Infine, esse promuovono la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento secondo i principi della HACCP (*Hazard Analysis Criticai Control Points*). In Italia, dal 1° gennaio 2006 è entrato in vigore il Regolamento CE 852/04 che prevede l'utilizzo di manuali specifici delle procedure di autocontrollo; per ogni fase del processo produttivo occorre valutare le tipologie di pericolo eventualmente presenti: biologico, chimico e fisico. In questo Regolamento vengono prese in considerazione anche le Buone Pratiche di Produzione (*Good Manifacturing Practices*: *GMP*).

a. Definizioni

Banca del Latte Umano Donato (BLUD)

Servizio costituito al fine di selezionare, raccogliere, controllare, trattare, conservare, distribuire latte umano donato, da utilizzare per specifiche necessità mediche.

Latte di donatrice

Latte di donna fornito volontariamente e gratuitamente ad una BLUD.

Latte crudo (o fresco)

Latte non sottoposto ad alcun trattamento.

Latte umano fresco refrigerato

Latte conservato a temperatura costante di + 4 °C.

Latte umano fresco congelato

Latte conservato a temperatura uguale o inferiore a - 20 °C.

Latte umano pastorizzato

Latte sottoposto a trattamento termico di pastorizzazione (+ 62,5°C per 30 minuti).

Pool di latte umano

Miscela di latte raccolto da più di una donatrice.

Latte umano pretermine

Latte di donna che ha partorito prima delle 37 settimane di gestazione, raccolto entro la 4ª settimana dopo il parto.

b. Criteri di esclusione dalla donazione

Stile di vita

Madri fumatrici o che fanno uso di prodotti medicinali contenenti nicotina, utilizzati per la disassuefazione dal tabagismo.

Madri che fanno uso di droghe (marijuana, cocaina ecc.).

Madri che assumono abitualmente quantità molto elevate di sostanze contenenti xantine, ad esempio caffè, tè, cola, cacao.

Madri che assumono quotidianamente quantità uguali o superiori a 30-40 cc di superalcolici o ad un bicchiere di vino (circa 100 *ml)* o a 200 ml di birra.

Madri che hanno avuto, nei 6 mesi precedenti la donazione del latte, rapporti sessuali non protetti con partners sconosciuti o che hanno fatto uso di droghe, che sono HCV, HIV, HBV positivi, o che sono affetti da malattie veneree, o che sono stati trasfusi con sangue od emoderivati.

Madri che si sono sottoposte, nei 6 mesi precedenti la donazione del latte, a piercing e tatuaggi (se non praticati con strumenti a perdere), ad agopuntura (se non praticata da un medico autorizzato e con l'utilizzo di aghi a perdere).

Terapie materne

Madri che hanno ricevuto, nei 6 mesi precedenti la donazione del latte, trasfusioni di sangue o derivati, o trapianti d'organo.

L'assunzione di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive (ad esempio, prodotti di erboristeria) dovrà essere valutata nei singoli casi.

Malattie infettive materne e test sierologici

Madri con sierologia positiva per epatite B e C, HIV. I test devono essere eseguiti in occasione della prima donazione di latte.

La positività sierologica per il CMV non controindica la donazione, in quanto il latte donato viene sottoposto a pastorizzazione a + 62,5°C per 30 minuti.

Per la sifilide e la tubercolosi è sufficiente la valutazione del dato clinico anamnestico, escludendo le donne con infezione in atto.

Controindicazioni temporanee

Le madri donatrici devono essere istruite sulla necessità di informare il medico referente della Banca sull'insorgenza di eventuali patologie e/o sull'eventuale assunzione di farmaci.

L'assunzione di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive (ad esempio prodotti di erboristeria) dovrà essere valutata nei singoli casi.

Presenza di malattie infettive acute. Il medico rivaluterà l'idoneità alla donazione mediante l'anamnesi, l'esame dei dati clinici e, se necessario, anche sierologici.

Mastite, micosi del capezzolo e dell'areola; riattivazione nella regione mammaria o toracica di infezioni da herpes simplex virus (HSV) o varicella zoster.

c. Procedure per la raccolta e la conservazione del latte

La. Banca del Latte si farà carico di istruire le donatrici sulle corrette modalità di raccolta e conservazione del latte e fornirà loro il materiale necessario per l'estrazione del latte. A tale scopo risulta necessaria l'applicazione del sistema di sicurezza igienico-sanitaria seguendo i principi della *Hazard Analysis Critical Control Points* (HACCP).

Modalità di estrazione del latte

Prima di ogni raccolta è fondamentale un accurato lavaggio delle mani.

Le mammelle, in particolare la zona dell'areola ed i capezzoli, devono essere deterse. Per evitare alterazioni cutanee da detergenti, è sufficiente il lavaggio solo con acqua corrente o con una garza imbevuta d'acqua.

Non è necessario scartare i primi 5-10 ml di latte estratto al fine di ridurre la carica batterica.

Per lo svuotamento delle mammelle sono utilizzabili la spremitura manuale, l'estrazione con tiralatte manuale e quella con tiralatte elettrico.

Per lo svuotamento completo delle mammelle e per donazioni protratte nel tempo, il tiralatte elettrico rappresenta lo strumento più pratico ed efficace. È preferibile utilizzare i modelli che simulano la dinamica di suzione del bambino e che sono provvisti di kit per l'estrazione simultanea da ambedue le mammelle.

È anche possibile utilizzare tiralatte manuali, di cui sono disponibili diversi tipi.

Risulta essenziale, soprattutto a domicilio, l'osservazione scrupolosa delle norme igieniche. Per i tiralatte è necessario porre particolare cura alla pulizia e alla disinfezione delle loro componenti.

Lavaggio e disinfezione del materiale

Tutto il materiale utilizzato che è stato a contatto con il latte, dopo l'uso deve essere lavato con acqua calda e sapone e risciacquato con cura in modo da eliminare tutti i residui organici.

È necessaria un'appropriata pulizia e disinfezione delle parti del tiralatte che sono venute a contatto con il latte.

Si consiglia che le Banche del Latte che fanno uso di biberon di vetro utilizzino una lavabiberon con termodisinfezione (+90/+93 °C per un tempo di 5/10 minuti), in alternativa alla classica lavabiberon a spazzole e all'autoclave per la sterilizzazione.

È accettabile anche una lavastoviglie che sia utilizzata esclusivamente per questo scopo e che raggiunga le condizioni di termo disinfezione.

Contenitori per il latte

Possono essere di vetro o di plastica rigida (a norma di legge).

È preferibile l'utilizzo dei contenitori di plastica rigida piuttosto che quelli di vetro, in quanto questi ultimi comportano rischio per gli operatori (ferite da taglio) e per gli stessi neonati (microframmenti di vetro nel latte).

Sono da sconsigliare i sacchetti morbidi di polietilene.

Eventuale materiale usa e getta deve essere conforme alle norme vigenti.

Conservazione del latte a domicilio

Le inevitabili manipolazioni del latte umano raccolto a domicilio comportano il rischio di inquinamento, di riduzione della stabilità chimico-fisica e dell'attività biologica. È importante quindi che dopo l'estrazione il latte destinato alla donazione sia manipolato e conservato nel modo migliore possibile.

La donatrice deve sempre applicare, su ogni biberon, un'etichetta sulla quale sarà indicato il suo codice e la data di raccolta: in tal modo, se necessario, sarà possibile risalire all'identità della donatrice.

Devono essere inoltre segnalati alla Banca eventuali medicamenti assunti.

Il latte raccolto a domicilio e destinato alla donazione deve essere mantenuto a temperatura ambiente per il minor tempo possibile.

Dopo ogni singola raccolta, effettuata sempre con un recipiente sterile, il contenitore del latte deve essere chiuso ermeticamente e subito posto sotto l'acqua corrente del rubinetto per raffreddarlo.

Nell'attesa che il latte venga trasportato alla Banca, si possono seguire due metodi di conservazione:

1. Refrigerazione immediata con successivo congelamento (metodica da utilizzare in caso di ulteriori aggiunte al latte raccolto):

a) Porre in frigorifero a + 4 °C il latte appena estratto e raffreddato. È possibile aggiungere al medesimo contenitore il latte ottenuto con estrazioni successive finché questo non sia quasi completamente pieno. Fra una raccolta e l'altra il contenitore deve essere mantenuto nella zona a temperatura più fredda del frigorifero, lontano dallo sportello.

b) Trasferire il contenitore con il latte refrigerato nel congelatore a - 20 °C, non oltre 24 ore dalla prima estrazione.

Se il frigorifero non possiede un sistema di monitoraggio affidabile della temperatura (generalmente assente nella maggior parte degli apparecchi domestici), si raccomanda prudenzialmente di non superare le 12 ore di conservazione del latte nel settore frigo.

2. Congelamento immediato: dopo l'estrazione, se si prevede di non fare ulteriori aggiunte, si pone il contenitore direttamente nel freezer. Si sconsiglia di aggiungere latte appena estratto a quello già congelato.

Il contenitore destinato al congelamento non va mai riempito completamente; si raccomanda, per esempio, che in un biberon da 250 ml siano introdotti al massimo 200 ml di latte.

Per ridurre il rischio di contaminazione, si consiglia di conservare i biberon di latte all'interno dei frigoriferi domestici in contenitori che li isolino dagli altri alimenti.

Trasporto del latte

Anche per il trasporto del latte alla Banca risulta necessaria l'applicazione del sistema di sicurezza igienico-sanitaria seguendo i principi dell'HACCP.

Il trasporto del latte raccolto a domicilio deve avvenire nel rispetto della «catena del freddo», in modo che il latte arrivi alla Banca ancora congelato. Per maggiore sicurezza è preferibile che la Banca si faccia carico del ritiro a domicilio del latte raccolto e del suo trasporto.

Possono essere utilizzati congelatori da trasporto, borse termiche con ghiaccio secco o pacchetti refrigeranti.

Evitare l'uso del ghiaccio comune.

d. Procedure operative

Il latte umano donato richiede controlli colturali e trattamenti di bonifica e conservazione.

Qualsiasi manipolazione del latte deve essere effettuata sempre seguendo i principi dell'HACCP e rappresentare espressione del migliore compromesso possibile tra sicurezza d'uso e qualità biologico-nutrizionali.

Accertamenti infettivologici e di qualità

Prima della pastorizzazione devono essere sempre valutate le caratteristiche organolettiche del latte: in caso di odore o aspetto improprio il campione va eliminato.

Si consiglia di effettuare gli accertamenti batteriologici alla prima donazione e di ripeterli successivamente quando la donatrice non sembra offrire garanzie igieniche appropriate o, comunque, periodicamente in modo randomizzato. Nei casi in cui vengano effettuati esami microbiologici, il latte pastorizzato può essere utilizzato solo quando si conoscono i risultati delle colture.

Criteri per definire l'accettabilità del latte donato quando viene effettuata l'analisi batteriologica:

prima della pastorizzazione:

il latte con conta 10 unità formanti colonia (ufc)/ml di *Staphylococcus aureus* viene scartato;

il latte con presenza di germi patogeni diversi dallo *Staphylococcus aureus* viene accettato indipendentemente dalla conta batterica;

dopo la pastorizzazione il latte deve essere scartato in caso di crescita batterica di qualunque tipo.

Accertamenti di qualità, condotti con lo scopo di svelare eventuali manipolazioni o frodi dovute all'aggiunta di latte vaccino, possono essere effettuati in maniera occasionale e casuale.

Inoltre è opportuno valutare periodicamente con test di qualità tutte le procedure effettuate dalla Banca, nel rispetto dei principi dell'HACCP.

Metodiche di pastorizzazione

Tutto il latte che giunge alla BLUD deve essere pastorizzato. Il ciclo ideale di pastorizzazione dovrebbe prevedere una fase rapida di riscaldamento, seguita da una fase di mantenimento costante della temperatura ed una fase finale di raffreddamento rapido.

La pastorizzazione può avvenire sul latte di una singola donatrice oppure su un pool di latte proveniente da un numero limitato (massimo 6) di donatrici.

Il trattamento termico deve essere effettuato sul latte fresco o scongelato lentamente, contenuto in biberon sterili chiusi ermeticamente. I biberon dovranno contenere quantità equivalenti di latte fino ad un volume pari a 4/5 della capacità del contenitore.

Per le Banche del Latte è raccomandata la pastorizzazione a + 62,5°C per 30 minuti (metodo di Holder). Attualmente non è accettabile una temperatura di pastorizzazione più bassa.

È necessario che i dati riguardanti il ciclo di trattamento termico siano misurati, registrati e conservati.

Un biberon di controllo, con la stessa quantità di latte degli altri contenitori, posizionato al centro della vasca di pastorizzazione, deve contenere un termometro ad immersione per la registrazione della temperatura durante il processo di pastorizzazione (il 25% circa del volume del latte deve essere al di sotto del punto di misurazione della temperatura).

L'inizio del processo di pastorizzazione va calcolato dal momento in cui il latte raggiunge la temperatura di 62,5 °C all'interno del biberon di controllo.

La fase finale del ciclo di pastorizzazione deve prevedere il raffreddamento rapido del latte con acqua refrigerata fino al raggiungimento di una temperatura < 10°C. È desiderabile che la temperatura scenda da 62,5 °C a 25 °C in meno di 10 minuti.

I tappi delle bottiglie devono rimanere sopra il livello dell'acqua per prevenire possibili contaminazioni.

A fine ciclo di pastorizzazione i cestelli contenenti il latte devono essere immediatamente tolti dal pastorizzatore.

Conservazione del latte presso la Banca

Il latte accettato dalla Banca deve essere conservato in frigoriferi muniti di termometro, in freezer dedicati, dotati di termoregistrazione, allarmi acustici e luminosi.

Il latte da conservare deve essere conforme ai requisiti specificati.

I contenitori devono essere muniti di etichetta per l'identificazione della Banca e della donatrice, con data della raccolta e della pastorizzazione.

Il latte fresco, raccolto presso la Banca, deve essere immediatamente posto in frigorifero e pastorizzato il più presto possibile. In casi eccezionali, in attesa della pastorizzazione, può essere conservato nel refrigeratore della Banca a + 4° C fino a 72 ore dalla raccolta o eventualmente congelato.

Il latte sia fresco che pastorizzato deve essere conservato in congelatore alla temperatura di -20° C per una durata massima di 6 mesi.

Per l'alimentazione del neonato pretermine si consiglia una conservazione del latte congelato per un periodo massimo di 3 mesi.

Il latte pastorizzato, raffreddato o scongelato, può essere conservato nel refrigeratore a + 4° C ed utilizzato entro 24 ore.

Metodiche di scongelamento

Lo scongelamento può interessare sia il latte estratto e congelato a domicilio, sia il latte pastorizzato e congelato presso la Banca. Il latte pastorizzato e scongelato dovrebbe essere manipolato con molta attenzione, secondo i principi dell'HACCP, in quanto la pastorizzazione riduce l'attività batteriostatica e battericida del latte.

Lo scongelamento può avvenire:

lentamente, in frigorifero per un periodo non superiore a 24 ore;

rapidamente, a bagnomaria con acqua a temperatura non superiore a 37° C o sotto acqua corrente tiepida.

Lo scongelamento rapido deve essere effettuato con particolare attenzione per evitare che il tappo del contenitore venga a contatto con l'acqua.

Il latte estratto e congelato a domicilio, dopo lo scongelamento, potrà essere conservato al massimo per 2 ore a temperatura ambiente, oppure mantenuto in frigorifero per un massimo di 24 ore, prima di essere pastorizzato.

Il latte pastorizzato e congelato dalla Banca, dopo lo scongelamento, dovrà essere somministrato entro 2 ore se conservato a temperatura ambiente, oppure mantenuto in frigorifero per un massimo di 24 ore.

Il latte fresco non dovrebbe essere ricongelato dopo scongelamento.

È controindicato lo scongelamento in forno a microonde.

e. Aspetti medico-legali

In quanto direttamente prodotto dal corpo umano, la gestione del latte umano, indipendentemente dalla definizione di tessuto o alimento, segue nei percorsi di raccolta, conservazione, distribuzione ed utilizzazione, gli stessi criteri generali di solidarietà, sussidiarietà e gratuità relativi ai tessuti ed organi umani, e quindi non può essere fatto oggetto, in alcun modo, di commercializzazione.

La donazione del latte umano non deve pertanto prevedere alcuna forma di remunerazione, né per la donazione né per il suo utilizzo.

Ai fini di una gestione appropriata e sicura, il latte umano, prima della sua estrazione, va sottoposto a criteri e controlli necessari, in analogia con quelli destinati a tessuti ed organi, e dopo la sua estrazione, a quelli previsti per gli alimenti, così come codificati dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, secondo il quale «(....) si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani».

In tale ottica, è necessario garantire un meccanismo analogo a quello individuato dall'art. 18, del medesimo regolamento, che, in tema di rintracciabilità, prevede:

«1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti che le richiedano, le informazioni al riguardo.

3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano».

Per autorità competenti si intendono tutti gli organi preposti al controllo in materia alimentare così come individuati dalle vigenti disposizioni e precisamente, ASL, Regioni - Province autonome e Ministero della Salute, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

Al momento della donazione il Servizio assegna un codice di identificazione unico, alla donatrice ed al latte donato, in modo da garantire un'adeguata identificazione della donatrice al fine di assicurare la sicurezza della somministrazione del latte donato e la tracciabilità della donazione stessa. Il codice della donatrice e i dati correlati alla donazione sono annotati dal Servizio in un registro predisposto per tali finalità.

I dati anagrafici delle donatrici sono tenuti separati dai dati sanitari delle stesse. I dati contenuti nel registro sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza e la protezione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute della donatrice.

L'accesso a tali dati è consentito solo per le predette finalità ed è limitato al responsabile della struttura preposta al prelievo ed alla conservazione del latte materno, ai soggetti appositamente incaricati dal responsabile nonché alle autorità competenti per le ispezioni e per i controlli in materia.

Secondo le disposizioni vigenti in materia, l'identità del o dei riceventi non dovrà essere rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa.

Tutti i dati personali raccolti a tal fine sono tenuti con modalità idonee a garantire che il donatore e il ricevente siano identificabili solo ove necessario a fini di tutela della salute.

I medesimi dati devono essere custoditi e controllati nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, nonché mediante l'adozione di misure ed accorgimenti idonei a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Consenso informato

La donatrice, prima di esprimere l'autorizzazione all'uso del suo latte, deve essere informata dal Servizio:

a) sulle modalità di impiego del suo latte (distribuzione gratuita a pazienti critici o utilizzo per scopi di ricerca scientifica finalizzata alla tutela della salute);

b) sulla necessità di sottoporsi a prelievi di sangue per effettuare specifici screening sierologici indispensabili a garantire la sicurezza della somministrazione del latte.

Prima di raccogliere i dati personali che riguardano la donatrice, relativi anche al suo stato di salute, ai fini della sicurezza e della tracciabilità della donazione o per scopi di ricerca scientifica finalizzata alla tutela della salute, il Servizio acquisisce il consenso della donatrice al trattamento dei dati personali - specifico, autonomo e distinto per ciascuna delle finalità perseguite - dopo avere reso all'interessata un'idonea informativa ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati.

Nell'informativa il Servizio pone in evidenza che il consenso al trattamento dei dati della donatrice a fini di ricerca scientifica è manifestato liberamente, rispettando la facoltà della donatrice di aderire o meno alla ricerca stessa.

Etichettatura

Le operazioni di etichettatura dei campioni di latte devono essere effettuate in modo da prevenire errori di identificazione.

Etichette d'identificazione devono essere previste per il contenitore primario e secondario e per il contenitore di trasporto del latte allo stato fresco e congelato.

Ad ogni unità deve essere assegnato un codice identificativo univoco, lo stesso codice deve contrassegnare i campioni di riferimento dell'unità.

Deve essere previsto un sistema di etichettatura per il prodotto nelle fasi del processo di raccolta, di manipolazione, di congelamento e di rilascio (etichetta parziale e finale).

Il contenuto minimo di ciascuna etichetta e le informazioni che devono essere riportate nella documentazione di accompagnamento sono definiti da specifiche procedure operative atte a garantire un'adeguata identificazione della donatrice e la tracciabilità del latte donato, nel rispetto delle norme per la tutela della riservatezza.

Accettazione

Al ricevimento dell'unità devono essere verificate e registrate le condizioni di trasporto e di imballaggio, l'etichettatura, i campioni e la documentazione di accompagnamento.

Tutte le attività devono essere svolte in conformità a specifiche procedure operative.

La caratterizzazione dell'unità deve essere descritta in una specifica procedura operativa, che distingua gli esami minimi che devono essere effettuati al momento del bancaggio e quelli da effettuare anche in un momento successivo a completamento della caratterizzazione.

Registro delle donatrici

I dati delle donatrici sono raccolti dal Servizio in un Registro che riporta:

il codice unico di identificazione assegnato alla donatrice (che sarà riportato sulla etichetta dei contenitori del latte);

la data del parto;

la settimana di gestazione al momento del parto;

codice unico di identificazione della donazione contenente la data di inizio e fine della donazione;

i dati clinici, anamnestici ed i risultati degli esami infettivologici indispensabili a garantire la sicurezza della somministrazione del latte;

la quantità di latte donato;

l'identità e la firma del medico che attesta la idoneità alla donazione.

Al fine di garantire la sicurezza della somministrazione del latte donato e la tracciabilità della donazione stessa, la conservazione dei dati della donatrice nel Registro è circoscritta al periodo di utilizzabilità del latte prelevato e comunque non può essere superiore a 12 mesi dalla data della donazione.

Oltre suddetto termine è consentita esclusivamente la conservazione del solo codice identificativo della donazione che può essere utilizzato soltanto per scopi statistici.

Manuale e registro delle procedure

La Banca del Latte Umano deve predisporre un Manuale specifico delle procedure di autocontrollo, secondo i principi dell'HACCP, con relativo Registro che riporti:

i risultati dei controlli microbiologici e di qualità eseguiti sui campioni di latte;

la registrazione delle procedure di trattamento termico e di conservazione del latte;

i risultati dei controlli eseguiti sulle apparecchiature della Banca.

La sicurezza dei lavoratori

Il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è il riferimento in materia di prevenzione e protezione dai rischi connessi a qualsiasi attività lavorativa e all'ambiente in cui si opera.

In passato, il datore di lavoro si faceva carico di imporre determinati comportamenti e dispositivi di prevenzione, stabiliti dalla legge; oggi sono richiesti il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli operatori, al fine di migliorare le condizioni di lavoro.

Anche nei vari processi lavorativi di cui è composta l'attività della Banca del Latte, vanno individuate le incongruenze organizzative, che possono costituire occasioni di rischio per la salute degli operatori ed avviate le modalità d'intervento utili alla prevenzione dei rischi e ad una migliore organizzazione del lavoro.

Per ogni procedura è consigliabile considerare i seguenti fattori:

A. Le fasi elementari di lavoro e i risultati attesi

B. Le azioni tecniche elementari (struttura dei compiti)

C. La struttura sociale:

a. chi fa che cosa

b. dove

c. quali dispositivi di protezione individuale

D. I rischi potenziali:

a. rischio chimico

b. rischio biologico

c. rischio di infortunio

d. movimentazione carichi

e. rischio elettrico

E. Le conoscenze necessarie: in considerazione dei rischi e degli obiettivi di qualità delle varie fasi di, lavoro sono da analizzare le conoscenze necessarie a ciascun operatore, sia sui mezzi usati, sia sui processi lavorativi

F. I correttivi e le scelte alternative.

Si rimanda al testo del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m. per quanto riguarda gli aspetti relativi all'antincendio, al rischio elettrico, all'analisi del microclima e della disposizione degli arredi. Si pongono in evidenza invece gli elementi più specifici relativi all'attività lavorativa nella Banca del Latte.

Il rischio chimico

Vengono utilizzate sostanze potenzialmente pericolose per la salute degli operatori (alcool, etere, acetone o altro per la disinfezione e detersione), per i quali devono essere previste una scheda di sicurezza e l'utilizzazione degli idonei presidi di protezione individuale (DPI), come guanti, mascherina ecc., oltre ad un luogo idoneo di stoccaggio.

Il rischio biologico

Il rischio biologico nella Banca del Latte riguarda essenzialmente la manipolazione del latte umano. Non è provata l'associazione tra esposizione occupazionale al latte umano e trasmissione dell'HIV agli operatori, tuttavia vi sono indicazioni prudenziali che raccomandano l'uso di dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherina, occhiali) per gli operatori della Banca del Latte proprio perché manipolano quantità "consistenti" di latte umano.

Il rischio di infortunio

Ferita da taglio:

con l'uso di vetreria durante le fasi di lavaggio manuale

con l'uso di tappatrici manuali di biberon che utilizzano tappi di foglio di alluminio

Stress termico:

con la manipolazione di materiale congelato

Ustioni da calore:

durante l'attività di bollitura di materiale da sterilizzare

durante l'attività di pastorizzazione (cambio del bagno)

Le conoscenze e la formazione

Per ciascun rischio è opportuna la ricerca di soluzioni migliorative della sicurezza degli operatori della Banca del Latte. L'informazione e la formazione del personale che opera nella Banca del Latte, oltre che per le norme e gli atteggiamenti che riguardano l'antinfortunistica e le norme antincendio, dovrebbero essere orientate anche ad alcuni aspetti specifici che riguardano la manipolazione del latte umano e il raggiungimento di elevati standard di igiene e conservazione organolettica. L'analisi delle conoscenze tecniche inerenti le azioni relative all'oggetto di trasformazione (conoscenze di base), ai mezzi e ai processi di trasformazione potrebbero a buon diritto rientrare nelle attività di formazione ai fini dell'applicazione piena della normativa decreto legislativo n. 81/2008 e s.m..

Organizzazione e requisiti minimi

Il servizio deve essere correlato con almeno una Unità Funzionale Neonatologica che ricovera neonati di età gestazionale < 34 settimane.

La struttura

I locali devono essere strutturati in modo tale da permettere un controllo agevole, una pulizia accurata e una disinfezione efficace.

Attrezzature di base

Sono necessarie:

1 pastorizzatrice;

1 o più congelatori (- 20 °C) con allarmi acustici e luminosi della temperatura e termoregistratore;

1 o più frigoriferi a struttura verticale con temperatura d'esercizio 0 °C / + 4 °C con controllo della temperatura minima e massima;

1 bancone da lavoro;

tiralatte elettrici in quantità adeguata al numero delle donatrici.

Se non vengono utilizzati biberon e/o capsule monouso:

1 lavabiberon con termodisinfezione (+ 93 °C per 10 minuti);

un sistema di chiusura ermetica dei biberon.

Personale

La costituzione e il mantenimento di un sistema operativo capace di garantire la qualità del latte distribuito si basa su un'équipe che deve essere numericamente adeguata al carico di lavoro, tecnicamente preparata e motivata a svolgere tutte le attività che competono alla Banca.

Il personale dedicato (medico, infermieristico, tecnico e ausiliario) ed i compiti assegnati variano in base alla complessità del servizio: responsabilità, coordinamento (pianificazione e verifica delle attività, controllo delle procedure), arruolamento delle donatrici, assistenza alle donatrici, raccolta domiciliare, controllo di qualità del latte, trattamento termico e conservazione del latte, controllo e sanificazione dei materiali e dei locali, archiviazione dei documenti medico-amministrativi, distribuzione del prodotto.

Le Banche del Latte devono poter fare riferimento ad altri servizi (ad esempio, laboratorio microbiologico) e possono servirsi di consulenze di varie discipline sanitarie.

Diagramma di flusso delle procedure di una BLUD

Selezione della Donatrice
CCP

Attrezzature estrazione latte

Raccolta a domicilio GMP

Raccolta in reparto GMP

Raccolta c/o Banca GMP

Disinfezione attrezzature GMP

Biberon monouso

Congelamento a domicilio

Congelamento

Trasporto alla Banca GMP

Trasporto alla Banca GMP

Consegna del latte GMP

Accettazione del latte GMP

Accettazione del latte GMP

Scongelameto GMP

Pastorizzazione CCP
Congelamento e stoccaggio CCP

Imbottigliamento Latte liquido GMP

Distribuzione GMP

Imbottigliamento Latte congelato GMP

Fig.1 : Diagramma di flusso delle procedure di una BLUD (dalle Linee guida per la costituzione e l'organizzazione di una BLUD italiana [16])

Altri requisiti

Sono:

1. etichettatura del latte raccolto e distribuito, tale da consentire l'identificazione della BLUD e delle donatrici;

2. documentazione dei procedimenti di sicurezza impiegati e della destinazione del latte donato;

3. servizio di raccolta a domicilio organizzato nel rispetto delle procedure di sicurezza previste;

4. dotazione di un Manuale delle Procedure di Autocontrollo e di un Regolamento Interno specifico per la Banca.

f. La sicurezza igienico sanitaria secondo i principi dell'HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Points*)

Il sistema HACCP (analisi dei rischi e di controllo dei punti critici) è un sistema di controllo degli alimenti, finalizzato a garantire la sicurezza per il consumatore. Consiste nell'analisi dettagliata di tutte le fasi del processo produttivo di un alimento con lo scopo di evitare i possibili errori ed impone alle aziende alimentari l'adozione di procedure di «autocontrollo» atte a garantire la sicurezza degli alimenti.

Il sistema HACCP si basa su sette principi:

analisi dei rischi e definizione delle misure preventive

identificazione dei punti critici di controllo (*Critical Control Points*: CCP)

definizione, per ciascun CCP, dei limiti critici che ne definiscono il range di sicurezza

definizione di un sistema di sorveglianza dei CCP

definizione delle azioni correttive da adottare in caso di superamento dei limiti critici

predisposizione di un sistema di registrazione delle procedure e conservazione dei dati

verifica e revisione periodica di tutte le procedure.

Il Regolamento CE 852/04 prevede l'utilizzo di manuali specifici delle procedure di autocontrollo.

Il diagramma di flusso delle procedure di una BLUD è rappresentato nella figura 1.

CONCLUSIONI

Il Comitato Nazionale Multisettoriale per l'Allattamento Materno raccomanda l'utilizzo del latte umano donato per i neonati pretermine quando il latte della propria madre non è disponibile o è insufficiente.

L'osservanza delle indicazioni di queste Linee di Indirizzo garantisce la sicurezza e la qualità del latte umano donato in un contesto che preveda la promozione, la protezione ed il sostegno dell'allattamento al seno anche nei neonati critici e pretermine.

Il Servizio Sanitario Nazionale, attraversa i suoi organi competenti, esercita il controllo e la vigilanza del rispetto delle presenti Linee di Indirizzo, avvalendosi della collaborazione dell'AIBLUD per monitorare a livello nazionale l'appropriatezza operativa e gestionale delle banche del Latte Umano attualmente in funzione e di quelle che sorgeranno in futuro.

**GRUPPO DI LAVORO*

BERTINO Enrico Direttore U.O. D.U. Neonatologia - Ospedale OIRM S. Anna - Torino, *BORRELLO Silvio* Direttore Generale D.G.I.S.A.N. - Ministero della Salute, *COPPARONI Roberto* Dirigente Medico D.G.I.S.A.N. - Ministero della Salute, *DALL'OGLIO Immacolata* Infermiere Pediatrico Coordinatore - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS - Roma (IPASVI), *DE NISI Giuseppe* Vice Presidente Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato (AIBLUD) -Trento, *FABRIS Claudio* Professore Ordinario Neonatologia - Università Torino, *GUIDARELLI Lucia* Dirigente Medico D.G.I.S.A.N. - Ministero della Salute, *MORO Guido* Presidente Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato (AIBLUD), *SALVATORI Guglielmo* Dirigente Medico - U.O. Neonatologia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS -Roma, *VICARIO Maria* Ostetrica Dirigente Dip. Ginecologia e Ostetricia -Seconda Università - Napoli - (FNCO)

BIBLIOGRAFIA

1. McGuire W, Anthony MY. Donor human milk versus formula for preventing necrotising enterocolitis in preterm infants: systematic review. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003; 88:F11-F14

2. Boyd CA, Quigley MA, Brocklehurst P. Donor breast milk versus infant formula for preterm infants: Systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2007; 92:F169- F175

3. De Silva A, Jones PW, Spencer SA. Does human milk reduce infection rates in preterm infants? A systematic review. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2004; 89:F509-F513

4. Ronnestad A, Abrahamsen TG, Medbo S et al. Late-onset septicemia in a Norwegian national cohort of extremely premature infants receiving very early full human milk feeding. Pediatrics 2005; 115:269-276

5. Schanler RJ, Lau C, Hurst NM, Smith EO. Randomized trial of donor human milk versus preterm formula as substitutes for mothers' own milk in the feeding of extremely premature infants. Pediatrics 2005; 116:400-406

6. Rojahn A, Lindgren CG. Enteral feeding in infants < 1250 g starting within 24 h post-partum. Eur J Pediatr 2001; 160:629-632

7. De Nisi G, Berti M, Malossi R, Pederzini F, Pedrotti A, Valente A. Comparison neonatal intensive care: Trento area versus Vermont Oxford Network. Ital J Pediatr 2009; 14:35-45

8. Singhal A, Cole TJ, Lucas A. early nutrition in preterm infants and later blood pressure: two cohorts after randomised trials. Lancet 2001; 357:413-419

9. Singhal A, Fewtrell M, Cole TJ, Lucas A. Low nutrient intake and early growth for later insulin resistance in adolescents born preterm. Lancet 2003; 361:1089-1097

10. Montgomery D, Schmutz N, Baer VL et al. Effects of instituting the «BEST Program» (Breast Milk Early Saves Trouble" in a Level III NICU. J Hum Lact 2008; 24(3):248-251

11. Utrera Torres MI, Lopez CM, Roman SV et al. Does opening a milk bank in a neonatal unit change infant feeding practices? A before and after study. International Breastfeeding Journal 2010; 5:4

12. Dall'Oglio I, Salvatori G, Bonci E, Nantini B, D'Agostino G, Dotta A. Breastfeeding promotion in neonatal intensive care unit: impact of a new program toward a BFHI for high risk infants". Acta Paediatrica 2007; pp. 1626-1631

13. Vohr BR, Poindexter BB, Dusick AM et al. Beneficial effects of breast milk in the neonatal intensive care unit on the developmental outcome of extremely low birth weight infants at 18 months of age. Pediatrics 2006; 118(1):e115-123

14. Vohr BR, Poindexter BB, Dusick AM et al. Persistent beneficial effects of breast milk ingested in the neonatal intensive care unit on outcomes of extremely low birth weight infants at 30 months of age. Pediatrics 2007; 120(4):e953-959

15. WHO/UNICEF. Global strategy for infant and young child feeding. Geneva, Switzerland: WHO; 2003

16. Guidelines for the establishment and operation of a donor human milk bank Italian Association of Human Milk Banks. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, September 2010; 23(S2): 1-2.

17. Human Milk Banking Association of North America (HMBANA). Guidelines for the establishment and operation of a donor human milk bank. Sandwich, MA: HMBANA; 2009.

18. Décrets, arretés, circulaires. Textes Généraux, Ministére de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Décision du 3 décembre 2007 définissant les règles de bonnes pratiques prévues à l'alinéa 3 l'article L. 2323-1 du code de la santé publique. Journal Officiel de la République Francaise, 5 janvier 2008; texte 22 sur 165.

19. Guidelines for the Establishment and Operation of Human Milk Banks in the UK (3rd Edition). London: Royal College of Paediatrics and Child Health; 2003.

20. National Institute for Health and Clinical Excellence. Donor Breast Milk Banks: The Operation of Donor Milk Bank Services. London National Institute for Health and Clinical Excellence; 2010. Available from: www.nice.org/guidance/ CG93

14A00730

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 6 febbraio 2014, n. 6 (in questa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania

1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione. *Le indagini di cui al presente comma sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia già in possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nei siti internet istituzionali dei Ministeri competenti e della regione Campania.*

1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, *del Corpo delle capitanerie di porto*, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici *ed enti di ricerca* pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. *In particolare, l'Istituto nazionale di economia agraria, nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conduce un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando le principali dinamiche del rapporto tra la qualità effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualità percepita dal consumatore ed elaborando un modello che individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un prodotto agroalimentare.* Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano, per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprietà, nel possesso o comunque nella disponibilità di soggetti privati.

3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilità.

4. I titolari di diritti *di proprietà e di diritti reali* di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini *dirette* di cui al presente articolo sono obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi. *Ai suddetti soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la richiesta di accesso ai terreni*. Nel caso sia comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca dell'indicazione può essere disposta con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e

della salute, solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneità di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute può essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma 6, *qualora sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni*.

5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, *sui tempi e sui costi* relativi ai terreni *e alle acque di falda* indicati come prioritari dalla medesima direttiva. *Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possono essere indicati altri terreni della regione Campania, destinati all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli ultimi venti anni, da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano con le medesime modalità di cui al primo periodo una relazione riguardante i restanti terreni oggetto dell'indagine*.

6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e *al terzo periodo del comma 5*, con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati*, anche tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002*, i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse *in considerazione delle capacità fitodepurative*. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare *solo a determinate produzioni agroalimentari. Ove, sulla base delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo periodo possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le modalità di cui al primo periodo, si procede all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del primo e del secondo periodo*.

6-bis. *Ai titolari di diritti di proprietà e di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che si oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni stessi, o nel caso in cui l'impossibilità di accesso ai terreni sia imputabile agli stessi soggetti, è interdetto l'accesso a finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi natura per le attività economiche condotte sui medesimi terreni per tre anni.*

6-ter. *I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti e delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello Stato. All'attuazione del presente comma il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

6-quater. *Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture destinate all'attività ispettiva e di controllo, non si applica alle amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, subordinatamente alla verifica dell'indisponibilità di cessione all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei depositi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione Campania.*

6-quinquies. *La regione Campania, al termine degli adempimenti previsti dal presente articolo, anche attraverso la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni di categoria, può approvare un organico programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale.*

6-sexies. *All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. *Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità, di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonché gli esiti delle indagini e delle attività effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185.».*

Riferimenti normativi:

— Si riportano i testi degli articoli 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 31/L dell'1 febbraio 2002:

«Art. 14 *(Requisiti di sicurezza degli alimenti)*. — 1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.

2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:

a) se sono dannosi per la salute;

b) se sono inadatti al consumo umano.

3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:

a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.

4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue:

a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti;

b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;

c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.

5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.

6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio.

7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.

8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio.

9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.

Art. 15 *(Requisiti di sicurezza dei mangimi)*. — 1. I mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né essere somministrati a un animale destinato alla produzione alimentare.

2. I mangimi sono considerati a rischio, per l'uso previsto, nei casi seguenti:

se hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale,

se rendono a rischio, per il consumo umano, l'alimento ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare.

3. Quando un mangime, riscontrato come non conforme ai requisiti di sicurezza, appartenga a una partita, lotto o consegna di mangimi della stessa classe o descrizione, si presume che tutti i mangimi della partita, lotto o consegna siano sprovvisti di tali requisiti salvo che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi.

4. I mangimi conformi a specifiche disposizioni comunitarie nel campo della sicurezza dei mangimi sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.

5. Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, il mangime è a rischio.

6. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un mangime è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni in materia di sicurezza dei mangimi previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro sul cui territorio è in circolazione, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2012, n. 302, (S.O.):

«143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.».

— Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2011, n. 143:

«Art. 6 *(Contratto istituzionale di sviluppo)*. — 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il contratto istituzionale di sviluppo definisce le attività che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attività loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici.

3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 30

della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la specialità e l'addizionalità degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo.

5. L'attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito denominato "Dipartimento", che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni, assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali. Le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti.

6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.".

— Si riporta il nuovo testo dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dalla presente legge:

«Art. 166 *(Usi delle acque irrigue e di bonifica).* — 1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.

4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.

4-bis. *Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità, di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonché gli esiti delle indagini e delle attività effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185*».

Art. 2.

Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, *nei territori della regione Campania* e nei comuni di Taranto e Statte

1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di *prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale*, monitoraggio, *anche di radiazioni nucleari,* tutela e bonifica nei terreni, *nelle acque di falda e nei pozzi* della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali *e dal Ministro della difesa. Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato*. Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione di cui al comma 2.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, *previa valutazione e idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti da parte del medesimo Comitato*, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni*, nelle acque di falda e nei pozzi* della regione Campania come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 6, è istituita una Commissione composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri che la presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attività cultura-

li e della regione Campania*, nonché dall'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e dal commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 195 del 21 agosto 2010*. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. *La Commissione può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati*.

3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dai Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalità ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, *nonché dell'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e del commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 195 del 21 agosto 2010*, adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6. *La Commissione deve inoltre prevedere, nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con proprietà fitodepurative previste dalla legislazione vigente. Tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica, sono individuate anche le società partecipate dalla regione che operano in tali ambiti*. Il programma può essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attività di cui al presente comma. *Il Comitato interministeriale predispone una relazione con cadenza semestrale, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili. Le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica*.

4-bis. *Ai sensi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, su iniziativa degli enti locali interessati e della regione Campania, al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interessate, possono essere costituiti consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della regione Campania. I cittadini possono coadiuvare l'attività di tali consigli consultivi mediante l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video. La regione Campania trasmette le deliberazioni assunte dai consigli consultivi della comunità locale alla Commissione, che le valuta ai fini dell'assunzione delle iniziative di competenza, da rendere pubbliche con strumenti idonei.*

4-ter. *Anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, adotta il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

4-quater. *La regione Campania, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4*-octies*, per gli anni 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni, con esclusione dei comuni capoluogo, di cui all'articolo 2, comma 1, della direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti, in esito ai lavori del gruppo di cui all'articolo 1, comma 3, della citata direttiva.*

4-quinquies. *La regione Puglia, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4*-octies*, per gli anni 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalità di offerta di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte.*

4-sexies. *Gli esami previsti ai commi 4*-quater *e 4*-quinquies *sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.*

4-septies. *Il Ministero della salute, sentiti le regioni Campania e Puglia e l'Istituto superiore di sanità, stabilisce le modalità con cui sono trasmessi, in forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle attività di cui ai commi 4*-quater *e 4*-quinquies.

4-octies. *Per le attività di cui ai commi 4-*quater *e 4-*quinquies *è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse complessivamente finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate, da destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di quelle ad esse spettanti. Al riparto delle risorse integrative di cui al primo periodo tra le regioni Campania e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

5. *All'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4* si provvede, nell'anno 2014, nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. *Le risorse di cui al presente comma sono integrate con quelle finalizzate allo scopo nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania e della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa alla medesima regione, determinata con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

5-bis. *Fino alla conclusione degli interventi di cui al presente comma, una quota del Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da determinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania. La quota di cui al primo periodo è determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle attività finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione di sentenze definitive o dell'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commessi nel territorio della regione Campania.*

6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini di cui all'articolo 1, *commi 1, 5 e 6*, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di *3.900.000 euro nel 2014, si provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati e, quanto a 1.000.000 di euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 11, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 (Disposizioni urgenti di protezione civile), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010:

«Art. 11

1. Il dott. Mario Pasquale De Biase, commissario delegato ai sensi dell'art. 9, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, provvede, avvalendosi in qualità di Soggetto attuatore della Società Sogesid s.p.a., e nel rigoroso rispetto delle determinazioni assunte e da assumersi da parte dell'Autorità giudiziaria, alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta).

2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di € 47.807.351,01 a valere sulle risorse presenti nella contabilità del sopra citato commissario delegato.».

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88:

«Art. 6 *(Contratto istituzionale di sviluppo)*. — 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il contratto istituzionale di sviluppo definisce le attività che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attività loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici.

3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la specialità e l'addizionalità degli interventi, iscrivono nei re-

lativi bilanci i Fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo.

5. L'attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito denominato "Dipartimento", che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni, assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali. Le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti.

6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.".

— La legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2001, n. 85, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".

— Si riporta il testo dell'articolo 241 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

«Art. 241 *(Regolamento aree agricole)*. — 1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:

«34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophul*ius* influenza e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 2013, n. 150:

«Art. 4 *(Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione)*. — 1. Al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *a)*, all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, le Amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati, provvedono ad attivare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla base della vigente normativa comunitaria.

2. Al medesimo fine, per la parte riguardante le risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1° agosto 2012, ai sensi del punto 3 della delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, provvede a determinare, anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle predette misure, le occorrenti rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione Coesione. Dell'ammontare della rimodulazione di cui al presente comma, si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020.

3. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse allocate sul Piano di Azione e Coesione secondo i cronoprogrammi approvati, il predetto Gruppo di Azione procede periodicamente,

in partenariato con le amministrazioni interessate, alla verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che si rendessero necessarie anche a seguito dell'attività di monitoraggio anche al fine di eventuali riprogrammazioni.

4. L'operatività delle misure di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *a)*, all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto decorre dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilità 2014), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:

«8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 1° marzo 2014, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi del comma 6. Le amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti, le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato, prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro, entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle amministrazioni assegnatane delle risorse di cui al comma 6 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.».

— Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:

«23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all' articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 2008, n. 217:

«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

— Si riportano gli articoli 259 e 260 del citato citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

«Art. 259 *(Traffico illecito di rifiuti)*. 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260 *(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)*. 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.".

Art. 2 - *bis*

Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate

1. Il prefetto della provincia di Napoli, quale prefetto del capoluogo della regione Campania, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e nelle concessioni di provvidenze pubbliche, connessi alle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.

2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, opera a immediato e diretto supporto del prefetto di Napoli, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata, da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché le modalità attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle opere e negli interventi di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le funzioni e la composizione del gruppo, che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.

4. Lo schema del decreto di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica che ne evidenzi la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

5. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Napoli, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta alle Camere una relazione annuale concernente l'attuazione del presente comma.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, S.O.:

«Art. 180 *(Disciplina regolamentare art. 15, d.lgs. n. 190/2002).* — 1. I soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del regolamento che trovano applicazione con riguardo all'esecuzione, alla contabilità e al collaudo.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le modalità e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

— I riferimenti al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono riportati nelle note all'articolo 2.

Art. 3.

Combustione illecita di rifiuti

1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 256-*bis (Combustione illecita di rifiuti).* — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. *Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica*.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, *e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259* in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. *La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

4. La pena è aumentata *di un terzo* se *il fatto di cui al comma 1 è commesso* in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. *I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato*. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del *concorrente nel reato*, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e)*.».

2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, *di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di 850 unità* di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2-bis. *Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.*

2-ter. *Il personale di cui al comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014.*

2-quater. *Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contingente di cui al comma 2 è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.*

2-quinquies. *Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

2-sexies. *Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, nonché di garantire adeguati livelli di tutela agroambientale, con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, il programma «Interventi per soccorsi» della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2001, n. 140:

«Art. 9 *(Sanzioni amministrative)*. — 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».

— La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di procedura penale:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta)*. — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione

delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 264, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:

«264. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il piano di impiego di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.».

— Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, S.O.:

«Art. 13 *(Prefetto)*. — Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.

Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.

Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.".

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 263, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:

«263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale *o da leggi speciali* comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate. Le sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma. *I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari.*».

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1989, n. 182, S.O.

Art. 5.

Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni

1. Al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unità Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilità presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012.

3. Gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa

Unità Tecnica-Amministrativa che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per l'anno 2014 la «Sezione per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con le procedure e nei termini ivi previsti.

4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2012, n. 4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento, realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma.

5. *In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 195 del 21 agosto 2010, e, fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Il Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 è autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle attività di cui al presente comma, di personale, anche già operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 108 del 10 maggio 2012. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 (Disposizioni urgenti di protezione civile), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2011:

«Art. 15

1. In considerazione della necessità di provvedere all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino nonchè di assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle strutture di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è istituita, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, apposita Unità Tecnica Amministrativa.

2. L'Unità Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 è preposta, altresì, alla gestione delle attività concernenti:

a) i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Unità Stralcio ed Operativa di cui all'articolo 2 del sopra richiamato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali;

b) la gestione degli effetti dell'avviso pubblico di accertamento della massa passiva di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo;

c) le attività solutorie di competenza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle attività dei soggetti creditori;

d) le competenze amministrative riferite all'esecuzione del contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio nonchè riferite alla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici.

e) l'eventuale supporto alla Regione Campania, se richiesto, nelle attività di organizzazione dei flussi dei rifiuti, nella ricorrenza delle oggettive condizioni di necessità ed urgenza normativamente previste.

3. Il piano d'impiego del dispositivo militare autorizzato alla salvaguardia ed alla tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 è disposto, su proposta del Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui ai successivi commi da 4 a 9, dal Comandante del 2° Comando delle Forze di Difesa di San Giorgio a Cremano in Napoli.

4. L'incarico di Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e puo' essere conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-*bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti numerici ivi previsti.

5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' provvedere, su proposta del Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1, alla nomina di due unità di personale dirigenziale di seconda fascia che coadiuva il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa nello svolgimento dei compiti affidatigli. Gli incarichi di cui al presente comma possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Per il soddisfacimento delle esigenze della Struttura di cui al comma 1 il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è autorizzato, inoltre, ad avvalersi, dell'Ing. Angelo Pepe, già soggetto attuatore per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *e)* dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3891, cui conferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed all'articolo 72, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge la legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Per le medesime esigenze di cui al comma 6, il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è, altresì, autorizzato ad avvalersi, nel limite di 40 unità di:

a) personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando previo assenso degli interessati anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle Amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 27, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Per le medesime finalità il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 è autorizzato ad avvalersi di

personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli

emolumenti corrisposti al predetto personale, nonchè degli oneri contributivi ed assicurativi.

b) personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) personale già in servizio, a qualsiasi titolo, presso il Dipartimento della protezione civile.

8. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è, inoltre, autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto, nel limite di due unità, di personale appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali cui corrispondere prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese nel limite massimo di 30 ore mensili.

9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 potrà essere individuato anche nell'ambito delle risorse umane già a disposizione delle Unità Operativa e Stralcio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

10. Al personale di cui ai commi da 4 a 9 è attribuito, per il servizio prestato nella Regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al personale di cui al comma 7, è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile.

11. Gli oneri relativi al trattamento di missione del personale impiegato per le esigenze afferenti alla situazione di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile previa anticipazione da parte della Struttura di missione di cui al comma 1.

12. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo èsoppresso l'articolo 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010.

13. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 subentra nella titolarità delle contabilità speciali n. 5146 e n. 5148 intestate al Capo dell'Unità Stralcio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010 e della contabilità speciale n. 5147 intestata al Capo dell'Unità Operativa di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010.

14. Gli oneri di cui alla presente articolo gravano sulle pertinenti contabilità speciali.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012 (Proroga della attività dell'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 2013, n. 121:

«Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse disponibili alla data del 31 dicembre 2012 sulle contabilità speciali nn. 5146, 5147 e 5148, di cui il Capo dell'UTA prosegue la gestione ai fini della presente ordinanza. Alle citate contabilità speciali continua ad applicarsi l'art. 6 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2013, n. 82:

«10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, è destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2012, n. 4022 (Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di criticità negli impianti di colletta mento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1 giugno 2012:

«Art. 1.

1. A far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza l'Ing. Luigi Bosso subentra alla regione Campania in qualità di Commissario delegato nella gestione, fino al 31 marzo 2013, degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma.

2. Il Commissario delegato provvede altresì, in termini di somma urgenza, all'adeguamento alla normativa vigente in materia degli impianti di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Campania provvede all'immediato trasferimento al Commissario delegato degli impianti di collettamento e depurazione in rassegna, unitamente alla pertinente documentazione tecnica e contabile, e puo' avvalersi delle unità di personale attualmente in servizio presso i medesimi impianti, con costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore al termine del 31 marzo 2013.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2013, n. 97:

«Art. 3 *(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania)*. — 1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

3-*bis*. Il Presidente della regione Campania trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione concernente:

a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1;

b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;

c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;

d) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;

e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;

f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.

3-*ter*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

3-*quater*. In attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per la regione Campania la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, è considerata tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES.".

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2012, n. 113:

«2. I commissari delegati, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attività, rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate.».

L'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 (Misure per il fiume magra, La Maddalena e la frana di Montaguto), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010, è riportato nelle note all'articolo 2.

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554, del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288, del 12 dicembre 2006, reca: "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto".

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 2012:

«Art. 1.

1. Il dott. Mario Pasquale De Biase è confermato Commissario delegato e provvede al completamento, entro e non oltre il 30 giugno 2012, delle iniziative di carattere liquidatorio di cui al comma 6 dell'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891/2010.

2. Il Commissario delegato è autorizzato a porre in essere le iniziative di carattere solutorio in relazione alle situazioni debitorie certe, liquide ed esigibili ancora pendenti, a valere sulle risorse di cui al comma 7.

3. All'esito delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Commissario delegato provvede, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

4. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle ventuno unità di personale già operanti presso la struttura commissariale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per un onere massimo complessivo pari ad euro 375.413,64.

5. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, è riconosciuto un compenso mensile omnicomprensivo pari ad euro 3.250,00.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 si provvede, nel limite di euro 394.913,64, a valere sulle risorse di cui al comma 7.

7. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo provvede utilizzando le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 1731 aperta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli ed al medesimo intestata.».

Art. 6.

Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre i sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i cinque anni»;

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina può comunque essere adottato.»;

a-bis*) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione del presente articolo per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari»;*

b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. *I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma;* al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.».

1-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2015 i Presidenti delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilità speciali. A decorrere da tale data, le risorse giacenti nelle contabilità speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del predetto trasferimento. Essi garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresì avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS Spa, dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve, comunque, le modalità attuative previste dal citato articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013. Sono altresì fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera* a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

1-ter. *All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

«n-sexies*) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1*-bis *dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2009, n. 302, come modificato dalla presente legge:

«Art. 17 *(Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale)*. — 1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque *non oltre i cinque anni* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. *Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina può comunque essere adottato*. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 *e le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione del presente articolo per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari*. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2008. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. *Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I soggetti di cui i commissari possono avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma*; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese. Ciascun commissario presenta al Parlamento, annualmente e al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attività.

1-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2015 i Presidenti delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilità speciali. A decorrere da tale data, le risorse giacenti nelle contabilità speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del predetto trasferimento. Essi garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresì avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS Spa, dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve, comunque, le modalità attuative previste dal citato articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013. Sono altresì fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera* a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

1-ter. *All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

«n-sexies*) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1*-bis *dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136».*

2. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire l'articolazione dell'Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 660.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, di euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e di euro 10.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 6, comma 1, della citata legge n. 179 del 2002.

2-*bis*. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2010, al Fondo per la protezione civile, di cui all' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è assegnato, per l'anno 2010, dal CIPE a valere sulle risorse di cui all' articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all' articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.

2-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

2-*quater*. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

«5-*ter*. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 111, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:

«111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilità degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: "non oltre i tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni"».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.:

«240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all' articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all' articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.».

— Si riporta il testo dell'articolo 58, comma 3, lettera *a)* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

«Art. 58 *(Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)*. — 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione, ferme restando le competenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.

2. In particolare, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 57, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

b) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo, di cui all'articolo 69, da allegare alla relazione previsionale e programmatica. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

c) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge le seguenti funzioni:

a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo;

b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza;

c) indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in seno alle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63;

d) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;

e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione, da parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e di consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché definizione degli indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;

f) valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;

g) coordinamento dei sistemi cartografici.».

— Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. -Legge di stabilità 2012) , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2011, n. 265, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 32 *(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)*. — 4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

[f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;

g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;

h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-*quater*, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;

i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;

l) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro il limite di 1600 milioni;

m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

[n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

n-*bis*) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014;

n-*ter*) delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato;

n-*quater*) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilità.

n-*quinquies*) delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014.

n-sexies*) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1*-bis *dell'articolo 6 del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136.*».

Art. 7.

Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 6, dopo le parole: «acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni» sono inserite le seguenti: «anche da parte degli enti locali interessati nel cui territorio insistono gli impianti dell'impresa commissariata»;

a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo precedente, acquisisce sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo»;

b) al comma 7, è aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-*octies* e 29-*nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»;

c) al comma 8, le parole: «Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»;

d) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la stessa è rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: *a)* la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale; *b)* alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno *l'80* per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.»;

e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano *delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria*, dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di *sessanta* giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro *sessanta* giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro *trenta* giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi è sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità *preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale* o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sot-

toprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici"»;

f) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Durante la gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonché le previsioni di cui al comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»;

g) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

«*11*-bis. *Al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:*

a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;

b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui al medesimo articolo 2441, terzo comma, primo periodo, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, previa predisposizione della relazione di cui al citato articolo 2441, sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo caso, da parte del collegio sindacale, del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione della predetta relazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tutti i casi di cui alla presente lettera, le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in denaro.

11-ter. *Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e quelli individuati per il collocamento dell'aumento di capitale presso terzi devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.*

11-quater. *Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.*

11-quinquies. *Qualora con le modalità di cui al comma 11*-bis *non sia possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al periodo precedente da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo per i suddetti reati, resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi, nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 2013, n. 129, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Commissariamento straordinario)*. — 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata , dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche "a.i.a.". Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario. Al commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a.

1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma 1 è disposto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie pa-

trimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con l'impresa interessata.

1-*ter*. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29-*decies*, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-*decies*, comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo.

2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecuzione dell'attività produttiva durante il commissariamento è funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1.

3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento. Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento. Le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attività dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a società del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e 2558 del codice civile.

4. È garantita al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto motivato, può sostituire fino a due terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante terzo è nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti restano in carica per la durata del commissariamento.

5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a.. Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato.

6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato il piano industriale al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato dall'assemblea dei soci, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni *anche da parte degli enti locali interessati nel cui territorio insistono gli impianti dell'impresa commissariata* predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.

7. *Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo precedente, acquisisce sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta di ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo*. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a, limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attuazione dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-*bis*. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. *Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-*octies *e 29-*nonies *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*.

8. *Fino all'adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7*, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma. *La progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la stessa è rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:* a) *la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale;* b) *alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno l'80 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.*

9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilità per il commissario, il sub commissario e gli esperti del comitato, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute. *In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare*

entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro trenta giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi è sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici".

9-bis. *Durante la gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonché le previsioni di cui al comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.*

10. L'attività di gestione dell'impresa eseguita in presenza dei presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.

11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'a.i.a. e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonché degli enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell'attività di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle finalità indicate al periodo precedente. Le somme di cui al presente comma, messe a disposizione del commissario e utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni dell'a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di salute pubblica.

11-bis. *Al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:*

a) *nel caso di impresa esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;*

b) *nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui al medesimo articolo 2441, terzo comma, primo periodo, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, previa predisposizione della relazione di cui al citato articolo 2441, sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo caso, da parte del collegio sindacale, del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione della predetta relazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tutti i casi di cui alla presente lettera, le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in denaro.*

11-ter. *Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e quelli individuati per il collocamento dell'aumento di capitale presso terzi devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.*

11-quater. *Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.*

11-quinquies. *Qualora con le modalità di cui al comma 11*-bis *non sia possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al periodo precedente da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo per i suddetti reati, resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi, nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.*

12. I proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'a.i.a. ed alla gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto e altresì, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi di bonifica dell'area dello stabilimento secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

13. Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-*ter*, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici nonché gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale sono per intero a carico dell'impresa.

13-*bis*. Al fine di consentire il monitoraggio sull'attività di ispezione e di accertamento svolta dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e 1-*bis*, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dà conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA.».

Art. 8.

Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l'articolo 2-*quater*, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*quinquies (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN)*. — 1. Nell'area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei *commi 2 e 3*.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalità, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:

a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all'A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;

b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attività di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualità delle acque sotterranee;

c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri, con le modalità previste al comma 3 *e in contraddittorio con l'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi effettuate dall'A.R.P.A. Puglia sono a carico della società Ilva Spa;*

d) se nel corso delle attività di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario *provvede all'avvio del recupero o allo smaltimento dei rifiuti, prima del campionamento sul suolo superficiale e* della prosecuzione dell'intervento*, dandone comunicazione agli enti locali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la necessaria pubblicazione. Con le medesime modalità si procede alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto, al conferimento dei medesimi rifiuti nelle discariche di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, e alla contestuale mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nello stabilimento*;

e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;

f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito *solo dopo essere stati analizzati dall'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi sono a carico della società Ilva Spa.*

3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2, lettera *c)*, deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;

b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;

c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;

d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti già ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);

e) conservazione di un'aliquota di campione a disposizione dell'A.R.P.A. Puglia.

4. Nelle aree non caratterizzate o che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale verifica è effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalità di esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.».

4-bis*. Tutti gli interventi e le operazioni previsti e disciplinati dal presente articolo devono essere documentati e facilmente rintracciabili nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

4-ter*. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Puglia, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai siti di interesse nazionale pugliesi effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della regione Puglia secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Puglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 2013, n. 129, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2-quinquies *(Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN)*. — 1. Nell'area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei *commi 2 e 3*.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalità, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:

a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all'A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;

b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attività di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualità delle acque sotterranee;

c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri, con le modalità previste al comma 3 *e in contraddittorio con l'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi effettuate dall'A.R.P.A. puglia sono a carico della Società Ilva Spa;*

d) se nel corso delle attività di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario *provvede all'avvio del recupero o allo smaltimento dei rifiuti, prima del campionamento sul suolo superficiale e della prosecuzione dell'intervento, dandone comunicazione agli enti locali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la necessaria pubblicazione. Con le medesime modalità si procede alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto, al conferimento dei medesimi rifiuti nelle discariche di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, e alla contestuale mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nello stabilimento;*

e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;

f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito *solo dopo essere stati analizzati dall'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi sono a carico della Società Ilva Spa.*

3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2, lettera *c)*, deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;

b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;

c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;

d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti già ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);

e) conservazione di un'aliquota di campione a disposizione dell'A.R.P.A. Puglia.

4. Nelle aree non caratterizzate o che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale verifica è effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalità di esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.

4-bis. *Tutti gli interventi e le operazioni previsti e disciplinati dal presente articolo devono essere documentati e facilmente rintracciabili nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

4-ter. *Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Puglia, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai siti di interesse nazionale pugliesi effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della regione Puglia secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Puglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*».

Art. 9.

Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria

1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è inserito il seguente:

«Art. 65-*bis (Misure per la salvaguardia della continuità aziendale)*. — 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari è attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.».

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185.

— Il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2003, n. 298.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

14A00744

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Visano

Con decreto 11 novembre 2013 n. 4636, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 9 gennaio 2014, reg. n. 1, foglio n. 108, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del Rio Rialetto nel comune di Visano (BS), distinto nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 11 particelle n. 172 e 174.

14A00717

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Vobarno

Con decreto 11 novembre 2013 n. 4637, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 9 gennaio 2014, reg. n. 1, foglio n. 109, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del Rio Ripe nel comune di Vobarno (BS), distinto nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 9 particella 10058.

14A00718

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale nel comune di Monticelli Pavese

Con decreto 11 novembre 2013 n. 4638, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 9 gennaio 2014, reg. n. 1, foglio n. 110 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di un'area demaniale esterna all'argine maestro del fiume Po nel comune di Monticelli Pavese (PV), distinta nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 8 particella n. 136.

14A00719

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005483/XVJ(53) del 22 gennaio 2014, i manufatti esplodenti denominati:

"Bomba D'Agostino CS 50"(massa attiva g 77,00);

"Bomba D'Agostino CS 75"(massa attiva g 207,00);

"Bomba D'Agostino CS 90"(massa attiva g 372,00);

"Bomba D'Agostino 75 R"(massa attiva g 342,00);

"Bomba D'Agostino 75 V"(massa attiva g 362,00);

"Bomba D'Agostino 75 12R"(massa attiva g 262,00);

"Bomba D'Agostino 75 RC"(massa attiva g 292,00);

"Bomba D'Agostino 90 SB BI"(massa attiva g 617,00);

"Bomba D'Agostino 90 SB TG"(massa attiva g 567,00);

"Bomba D'Agostino 90 5"(massa attiva g 492,00);

"Bomba D'Agostino 90 2R"(massa attiva g 648,00);

"Bomba D'Agostino 100 12 R"(massa attiva g 606,00);

"Bomba D'Agostino F 125"(massa attiva g 1150,00);

"Bomba D'Agostino 125 TG"(massa attiva g 645,00);

"Bomba D'Agostino F 160"(massa attiva g 1937,00);

sono riconosciuti, su istanza del sig. D'Agostino Michele, titolare della licenza di fabbricazione di manufatti esplodenti in nome e per conto della "Pirotecnica D'Agostino" sita in via Macchie - comune di S. Michele di Serino (AV) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A00669

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/17810/XVJ(53) del 22 gennaio 2014, il manufatto esplodente denominato: "kit lanciarazzi di segnalazione P/N 991054" (massa complessiva g 335,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Leonardo Denaro, titolare delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Soc. "ABL S.r.l." con stabilimento sito in via Monte d'Oro 31-bis/B Pomezia (Roma), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A00670

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004627/XVJ(53) del 22 gennaio 2014, manufatti esplodenti denominati:

"8 Lampi 75 II"(massa attiva g 163,00);

"CR20R Stelle di colore rosso"(massa attiva g 100,00);

"CR20V Stelle di colore verde"(massa attiva g 100,00);

"CR20G Stelle di colore giallo"(massa attiva g 100,00);

"CR20C Stelle di colore blu"(massa attiva g 100,00);

"CR20PB Stelle di colore pioggia bianca"(massa attiva g 100,00);

"CR20B Stelle di colore bianco"(massa attiva g 100,00);

"CR20T Stelle di colore trem. giallo"(massa attiva g 100,00);

"CR20P Stelle di colore trem. bianco"(massa attiva g 100,00);

"CR20CAM Stelle di colore oro"(massa attiva g 100,00);

"CR20K Stelle di colore crepitante"(massa attiva g 100,00);

"CR20MF Stelle di colore bianco intermittente"(massa attiva g 100,00);

"CR20MFR Stelle di colore rosso intermittente"(massa attiva g 100,00);

"CR20TV Stelle di colore trem. giallo e verde"(massa attiva g 100,00);

"CR20PR Stelle di colore trem. bianco e rosso"(massa attiva g 100,00);

"CR20SC Stelle di colore oro e blu"(massa attiva g 100,00);

"CR20PVi Stelle di colore trem. bianco e viola"(massa attiva g 100,00);

"CRBombPBStPB45 - Bom. P. bianca e stelle P. bianca"(massa attiva g 640,00);

"CRBombPOStPO45 - Bombetta P. oro e stelle P. oro"(massa attiva g 640,00);

"CRBombViStT45 - Bombetta viola e stelle trem. giallo"(massa attiva g 640,00);

"CRBombVStP45 - Bombetta verde e stelle trem. bianco"(massa attiva g 640,00);

"CRBombRStP45 - Bombetta rossa e stelle trem. bianco"(massa attiva g 640,00);

"CRBombPBStPB45 AL - Bom. P. bianca e stelle P. bianca"(massa attiva g 640,00);

"CRBombPOStPO45 AL - Bombetta P. oro e stelle P. oro"(massa attiva g 640,00);

"CRBombViStT45 AL - Bombetta viola e stelle trem. giallo"(massa attiva g 640,00);

"CRBombVStP45 AL - Bombetta verde e stelle trem. bianco"(massa attiva g 640,00);

"CRBombRStP45 AL - Bombetta rossa e stelle trem. bianco"(massa attiva g 640,00);

"CRComTStV45 - Cometa trem. giallo e stelle verdi"(massa attiva g 384,00);

"CRComKStC45 - Cometa oro crepitante e stelle blu"(massa attiva g 384,00);

"CRComPStR45 - Cometa trem. bianco e stelle rosse"(massa attiva g 384,00);

"CRComPBStPB45 - Com. P. bianca e stelle P. bianca"(massa attiva g 384,00);

"CRComCAMStVi45 - Cometa oro e stelle viola"(massa attiva g 384,00);

"CRComSStC45 - Cometa oro e stelle blu"(massa attiva g 384,00);

"CRComTStV45 AL - Cometa trem. giallo e stelle verdi"(massa attiva g 384,00);

"CRComKStC45 AL - Cometa oro crepitante e stelle blu"(massa attiva g 384,00);

"CRComPStR45 AL - Cometa trem. bianco e stelle rosse"(massa attiva g 384,00);

"CRComPBStPB45 AL - Com. P. bianca e stelle P. bianca"(massa attiva g 384,00);

"CRComCAMStVi45 AL - Cometa oro e stelle viola"(massa attiva g 384,00);

"CRComSStC45 AL - Cometa oro e stelle blu"(massa attiva g 384,00);

"CRComT45 - Cometa tremolante giallo"(massa attiva g 224,00);

"CRComK45 - Cometa oro crepitante"(massa attiva g 224,00);

"CRComP45 - Cometa tremolante bianco"(massa attiva g 224,00);

"CRComPB45 - Cometa pioggia bianca"(massa attiva g 224,00);

"CRComCAM45 - Cometa oro brillante"(massa attiva g 224,00);

"CRComB45 - Cometa bianca"(massa attiva g 224,00);

"CRComR45 - Cometa rossa"(massa attiva g 224,00);

"CRComV45 - Cometa verde"(massa attiva g 224,00);

"CRComT45 AL - Cometa tremolante giallo"(massa attiva g 224,00);

"CRComK45 AL - Cometa oro crepitante"(massa attiva g 224,00);

"CRComP45 AL - Cometa tremolante bianco"(massa attiva g 224,00);

"CRComPB45 AL - Cometa pioggia bianca"(massa attiva g 224,00);

"CRComCAM45 AL - Cometa oro brillante"(massa attiva g 224,00);

"CRComB45 AL - Cometa bianca"(massa attiva g 224,00);

"CRComR45 AL - Cometa rossa"(massa attiva g 224,00);

"CRComV45 AL - Cometa verde"(massa attiva g 224,00);

"CRF45"(massa attiva g 348,00);

"CRF45 AL"(massa attiva g 348,00);

"CRL45"(massa attiva g 320,00);

"CRL45 AL"(massa attiva g 320,00);

"CRX45"(massa attiva g 224,00);

"CRX45 AL"(massa attiva g 224,00);

"Fontana RazzoF Composizione acciaio"(massa attiva g 15,00);

"Fontana RazzoT Composizione titanio"(massa attiva g 15,00);

"LampoRotell"(massa attiva g 13,00);

"Pallette 125I1R Stelle di colore rosso"(massa attiva g 1019,00);

"Pallette 12511V Stelle di colore verde"(massa attiva g 1019,00);

"Pallette 1251IG Stelle di colore giallo"(massa attiva g 1019,00);

"Pallette 12511P Stelle di colore trem. bianco"(massa attiva g 1019,00);

"Pallette 125I1T Stelle di colore trem. giallo"(massa attiva g 1019,00);

"Pallette 125IIS Stelle di colore oro"(massa attiva g 1019,00);

"Sb5FStC45 Stelle di colore blu"(massa attiva g 80,00);

"Sb5FStR45 Stelle di colore rosso"(massa attiva g 80,00);

"Sb5FStV45 Stelle di colore verde"(massa attiva g 80,00);

"Sb5FStVi45 Stelle di colore viola"(massa attiva g 80,00);

"Sb5FStP45 Stelle di colore trem. bianco"(massa attiva g 80,00);

"Sb5FStT45 Stelle di colore trem. giallo"(massa attiva g 80,00);

"Sb5FStPB45 Stelle di colore pioggia bianca"(massa attiva g 80,00);

"Sb5LStC45 Stelle di colore blu" (massa attiva g 72,00);

"Sb5LStR45 Stelle di colore rosso"(massa attiva g 72,00);

"Sb5LStV45 Stelle di colore verde"(massa attiva g 72,00);

"Sb5LStVi45 Stelle di colore viola"(massa attiva g 72,00);

"Sb5LStP45 Stelle di colore trem. bianco"(massa attiva g 72,00);

"Sb5LStT45 Stelle di colore trem. giallo"(massa attiva g 72,00);

"Sb5LStPB45 Stelle di colore pioggia bianca"(massa attiva g 72,00);

"Sb5XStC45 Stelle di colore blu"(massa attiva g 62,00);

"Sb5XStR45 Stelle di colore rosso"(massa attiva g 62,00);

"Sb5XStV45 Stelle di colore verde"(massa attiva g 62,00);

"Sb5XStVi45 Stelle di colore viola"(massa attiva g 62,00);

"Sb5XStP45 Stelle di colore trem. bianco"(massa attiva g 62,00);

"Sb5XStT45 Stelle di colore trem. giallo"(massa attiva g 62,00);

"Sb5XStPB45 Stelle di colore pioggia bianca"(massa attiva g 62,00);

"Sb7FStC45PL Stelle di colore blu"(massa attiva g 91,00);

"Sb7FStR45PL Stelle di colore rosso"(massa attiva g 91,00);

"Sb7FStV45PL Stelle di colore verde"(massa attiva g 91,00);

"Sb7FStVi45PL Stelle di colore viola"(massa attiva g 91,00);

"Sb7FStP45PL Stelle di colore trem. bianco"(massa attiva g 91,00);

"Sb7FStT45PL Stelle di colore trem. giallo"(massa attiva g 91,00);

"Sb7FStPB45PL Stelle di colore pioggia bianca"(massa attiva g 91,00);

"Sb7LStC45PL Stelle di colore blu"(massa attiva g 80,00);

"Sb7LStR45PL Stelle di colore rosso"(massa attiva g 80,00);

"Sb7LStV45PL Stelle di colore verde"(massa attiva g 80,00);

"Sb7LStVi45PL Stelle di colore viola"(massa attiva g 80,00);

"Sb7LStP45PL Stelle di colore trem. bianco"(massa attiva g 80,00);

"Sb7LStT45PL Stelle di colore trem. giallo"(massa attiva g 80,00);

"Sb7LStPB45PL Stelle di colore pioggia bianca"(massa attiva g 80,00);

"Sb7XStC45PL Stelle di colore blu"(massa attiva g 54,00);
"Sb7XStR45PL Stelle di colore rosso"(massa attiva g 54,00);
"Sb7XStV45PL Stelle di colore verde"(massa attiva g 54,00);
"Sb7XStVi45PL Stelle di colore viola"(massa attiva g 54,00);
"Sb7XStP45PL Stelle di colore trem. bianco"(massa attiva g 54,00);
"Sb7XStT45PL Stelle di colore trem. giallo"(massa attiva g 54,00);
"Sb7XStPB45PL Stelle di colore pioggia bianca"(massa attiva g 54,00);
"Sb13LT100"(massa attiva g 245,00);
"Sb13LT100A"(massa attiva g 245,00);
"SbCometaS30PL Cometa di colore oro"(massa attiva g 26,00);
"SbCometaT30PL Cometa di colore trem. giallo"(massa attiva g 26,00);
"SbCometaP30PL Cometa di colore trem. bianco"(massa attiva g 26,00);
"SbCometaR30PL Cometa di colore rosso"(massa attiva g 26,00);
"SbCometaV30PL Cometa di colore verde"(massa attiva g 26,00);
"SbCometaG30PL Cometa di colore giallo"(massa attiva g 26,00);
"SbCometaAr30PL Cometa di colore arancio"(massa attiva g 26,00);
"SbCometaB30PL Cometa di colore bianco"(massa attiva g 26,00);
"SbCometaC30PL Cometa di colore blu"(massa attiva g 26,00);
"SbCometaPB30PL Cometa di colore pioggia bianca"(massa attiva g 26,00);
"SbCometaMF30PL Com. di colore bianco intermittente"(massa attiva g 26,00);
"SbCometaMFR30PL Com. di colore rosso intermittente"(massa attiva g 26,00);
"SbCometaK30PL Cometa di colore crepitante"(massa attiva g 26,00);
"SbCometaTit30PL Cometa di colore titanio"(massa attiva g 26,00);
"SbComK45PL Cometa di colore oro crepitante"(massa attiva g 88,00);
"SbComR45PL Cometa di colore rosso"(massa attiva g 88,00);
"SbComV45PL Cometa di colore verde"(massa attiva g 88,00);
"SbComB45PL Cometa di colore bianco"(massa attiva g 88,00);
"SbComP45PL Cometa di colore trem. bianco"(massa attiva g 88,00);
"SbComT45PL Cometa di colore trem. giallo"(massa attiva g 88,00);
"SbComPB45PL Cometa di colore pioggia bianca"(massa attiva g 88,00);
"SbComCAM45PL Cometa di colore oro"(massa attiva g 88,00);
"SbComTit45PL Cometa di colore titanio"(massa attiva g 88,00);
"SbComTStV30PL Cometa trem. giallo e stelle verdi"(massa attiva g 38,00);
"SbComKStC30PL Cometa oro crepitante e stelle blu"(massa attiva g 38,00);
"SbComPStR30PL Cometa trem. bianco e stelle rosse"(massa attiva g 38,00);
"SbComPBStPB30PL Com. P. bianca e stelle P. bianca"(massa attiva g 38,00);
"SbComCAMStVi30PL Cometa oro e stelle viola"(massa attiva g 38,00);
"SbComCAMStC30PL Cometa oro e stelle blu"(massa attiva g 38,00);
"SbComTStVi30PL Cometa trem. giallo e stelle viola"(massa attiva g 38,00);
"SbComKStC45PL Com. oro crepitante e stelle blu"(massa attiva g 122,00);
"SbComPStR45PL Com. trem. bianco e stelle rosse"(massa attiva g 122,00);
"SbComTStV45PL Com. trem. giallo e stelle verdi"(massa attiva g 122,00);
"SbComPBStPB45PL Com. P. bianca e stelle P. bianca"(massa attiva g 122,00);
"SbComCAMStVi45PL Cometa oro e stelle viola"(massa attiva g 122,00);
"SbComCAMStC45PL Cometa oro e stelle blu"(massa attiva g 122,00);
"SbComTStVi45PL Com. trem. giallo e stelle viola"(massa attiva g 122,00);
"SbLT100R Stelle di colore rosso"(massa attiva g 455,00);
"SbLT100V Stelle di colore verde"(massa attiva g 455,00);
"SbLT100G Stelle di colore giallo"(massa attiva g 455,00);
"SbLT100Ar Stelle di colore arancio"(massa attiva g 455,00);
"SbLT100T Stelle di colore trem. giallo"(massa attiva g 455,00);
"Sblt100P Stelle di colore trem. bianco (massa attiva g 455,00);
"SbStR30PL Stelle di colore rosso"(massa attiva g 30,00);
"SbStV30PL Stelle di colore verde"(massa attiva g 30,00);
"SbStG30PL Stelle di colore giallo"(massa attiva g 30,00);
"SbStC30PL Stelle di colore blu"(massa attiva g 30,00);
"SbStAr30PL Stelle di colore arancio"(massa attiva g 30,00);
"SbStVi30PL Stelle di colore viola"(massa attiva g 30,00);
"SbStS30PL Stelle di colore oro"(massa attiva g 30,00);
"SbStPB30PL Stelle di colore pioggia bianca"(massa attiva g 30,00);
"SbStPO30PL Stelle di colore pioggia oro"(massa attiva g 30,00);
"SbStP30PL Stelle di colore trem. bianco"(massa attiva g 30,00);
"SbStT30PL Stelle di colore trem. giallo"(massa attiva g 30,00);
"SbStR45PL Stelle di colore rosso"(massa attiva g 85,00);
"SbStV45PL Stelle di colore verde"(massa attiva g 85,00);
"SbStG45PL Stelle di colore giallo"(massa attiva g 85,00);
"SbStC45PL Stelle di colore blu"(massa attiva g 85,00);
"SbStVi45PL Stelle di colore viola"(massa attiva g 85,00);
"SbStAr45PL Stelle di colore arancio"(massa attiva g 85,00);
"SbStS45PL Stelle di colore oro"(massa attiva g 85,00);
"SbStP45PL Stelle di colore trem. bianco"(massa attiva g 85,00);
"SbStT45PL Stelle di colore trem. giallo"(massa attiva g 85,00);
"SbStRV45PL Stelle di colore rosso e verde"(massa attiva g 85,00);
"SbStK45PL Stelle di colore crepitante"(massa attiva g 85,00);
"SbStMF45PL Stelle di colore bianco intermittente"(massa attiva g 85,00);
"SbStPO45PL Stelle di colore pioggia oro"(massa attiva g 85,00);
"SbStPB45PL Stelle di colore pioggia bianca"(massa attiva g 85,00);
"Tonda75IIR Stelle di colore rosso"(massa attiva g 123,00);
"Tonda75IIV Stelle di colore verde"(massa attiva g 123,00);
"Tonda75IIG Stelle di colore giallo"(massa attiva g 123,00);
"Tonda75IIC Stelle di colore blu"(massa attiva g 123,00);
"Tonda75IIPB Stelle di colore pioggia bianca"(massa attiva g 123,00);
"Tonda75IIPO Stelle di colore pioggia oro"(massa attiva g 123,00);
"Tonda75IIVi Stelle di colore viola"(massa attiva g 123,00);
"Tonda75IIO Stelle di colore oro"(massa attiva g 123,00);
"Tonda75IIP Stelle di colore trem. bianco"(massa attiva g 123,00);
"Tonda75IIT Stelle di colore trem. giallo"(massa attiva g 123,00);

"Tonda75IIAr Stelle di colore arancio"(massa attiva g 123,00);

sono riconosciuti su istanza del sig. Soldi Fulvio amministratore unico della "Pirotecnica Soldi S.r.l.", titolare in nome e per conto della medesima società della licenza di fabbricazione di fuochi artificiali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A00671

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011097/XVJ(53) del 22 gennaio 2014, manufatti esplodenti denominati:

"Candela romana Di Fabio 030 new"(massa attiva g 500,00);

"Candela romana Di Fabio 045 new"(massa attiva g 860,00);

"Candela romana Di Fabio 054 new"(massa attiva g 1324,00);

"Tonante Di Fabio 50/62 new"(massa attiva g 110,00);

"Tonante Di Fabio 60/65 new"(massa attiva g 130,00);

"Tonante Di Fabio 60/100 new"(massa attiva g 195,00);

"Tonante Di Fabio 70/50 New"(massa attiva g 130,00);

"Sfera pioggia oro Di Fabio 100 new"(massa attiva g 320,00);

"Sfera pioggia bianca Di Fabio 100 new"(massa attiva g 370,00);

"Bomba serpentelli Di Fabio 76 new"(massa attiva g 312,00);

"Bomba fischi e colpi Di Fabio 76 new"(massa attiva g 237,00);

"Bomba A6 e stelle Di Fabio 90 new"(massa attiva g 557,00);

"Bomba 4+4 e stelle Di Fabio 90 new"(massa attiva g 742,00);

"Bomba a farfalle Di Fabio 90 new"(massa attiva g 267,00);

"Bomba a farfalle 2 Di Fabio 90 new"(massa attiva g 397,00);

"Bomba R17 Di Fabio 90 NEW"(massa attiva g 434,00);

"Bomba lupi e stelle Di Fabio 90 new"(massa attiva g 312,00);

"Bomba serpentelli Di Fabio 90 new"(massa attiva g 482,00);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Fabio Annibale titolare della licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti della IV e V categoria T.U.L.P.S., in nome e per conto della fabbrica di fuochi d'artificio "Pirotecnica Di Fabio S.r.l." sita in Contrada Case Bellozzi - Torricella Sicura (TE) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A00672

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/019587/XVJ/CE/C del 22 gennaio 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione esplosivo: «STRUTTURA AVUM» (réf. VEG04HE0000E02).

Numero Certificato: INERIS 0080.EXP.13.0070.

Data Certificato: 12 luglio 2013.

Numero ONU: 0349.

Classe di rischio: 1.4 S.

Categoria P.S.: V «A».

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Salvatore Spinosa, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S., in nome e per conto della società «AVIO S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (Roma) - Corso Garibaldi n. 22, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «INERIS - FRANCIA» su richiesta della medesima società. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società «AVIO S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (Roma) - Corso Garibaldi n. 22.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A00673

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/019584/XVJ/CE/C del 22 gennaio 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione esplosivo: «ASSIEME A4» (réf. VEG1H126536).

Numero Certificato: INERIS 0080.EXP.13.0066.

Data Certificato: 12 luglio 2013.

Numero ONU: 0349.

Classe di rischio: 1.4 S.

Categoria P.S.: V «A».

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Salvatore Spinosa, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S., in nome e per conto della società «AVIO S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (Roma) - Corso Garibaldi n. 22, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «INERIS - FRANCIA» su richiesta della medesima società. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto

presso gli stabilimenti della società «AVIO S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (Roma) - Corso Garibaldi n. 22.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A00674

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Miclozan 300 Iniettabile», 300 mg/ml soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 36 del 21 gennaio 2014

Medicinale veterinario "MICLOZAN 300 Iniettabile", 300 mg/ml soluzione iniettabile

Per tutte le confezioni: A.I.C. n. 104235

Titolare A.I.C.: CEVA SALUTE ANIMALE S.p.A. con sede in Viale Colleoni, 15 – 20864 Agrate Brianza (MB) Cod. Fisc. 09032600158

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento: attuazione di una o più modifiche per le quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non presenta nuove informazioni complementari.

In ottemperanza alla decisione di esecuzione della Commissione Europea del 18/10/2013 C(2013)7040 (final) ed in riferimento al decreto n. 143 del 15/11/2013 si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica relativa all'eliminazione della specie dei conigli.

Si autorizza, altresì, la modifica dei tempi di attesa come di seguito indicato:

Bovini:

carne e visceri: 70 giorni (invariato)

latte: da 35 giorni a 36 giorni

Aggiunta della seguente frase: "Se il prodotto viene somministrato a bovine in asciutta o bovine da latte gravide (in accordo con paragrafo 4.7), il latte non deve essere utilizzato per il consumo umano fino a 36 giorni dopo il parto."

Ovini:

carne e visceri: 42 giorni (invariato)

latte: 18 giorni (invariato)

Aggiunta della seguente frase: "Se il prodotto viene somministrato a pecore in asciutta o in gravidanza (in accordo con paragrafo 4.7), il latte non deve essere utilizzato per il consumo umano fino a 18 giorni dopo il parto."

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 30 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00720

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso veterinari «Poulvac Bursa Plus», «Poulvac Ibmm+Ark» e «Poulvac Trt».

Provvedimento n. 29 del 17 gennaio 2014

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/V/xxxx/IA/047/G

Medicinali veterinari:

- "POULVAC BURSA PLUS" A.I.C. n. 104157
- "POULVAC IBMM+ARK" A.I.C. n. 103620
- "POULVAC TRT" A.I.C. n. 103114

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede in Via Andrea Doria 41 M Roma – codice fiscale n. 12000641006.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA: soppressione sito di produzione (incluso antigene) e/o confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto.

Si autorizza, per i medicinali veterinari indicati in oggetto, la soppressione del sito di produzione (incluso antigene), confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito:

Pfizer Global Manufacturing Weesp, C.J. Van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Paesi Bassi.

Rimane autorizzato il seguente sito:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. Carretera Camprodon, s/n "La Riba" 17813 Vall de Bianya Girona – Spagna.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

14A00721

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equinor» 370 mg/g pasta orale per cavalli.

Decreto n. 4 del 17 gennaio 2014

Procedura decentrata n. IE/V/0308/001/DC.

Medicinale veterinario "Equinor" 370 mg/g pasta orale per cavalli.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP Regno Unito.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Norbrook Laboratories Limited con sede in 105 Armagh Road, Newry, Co. Down, BT35 6PU Regno Unito.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola di cartone contenente 1 siringa da 7 ml - A.I.C. n. 104543018;

scatola di cartone contenente 7 siringhe da 7 ml - A.I.C. n. 104543020;

barattolo contenente 72 siringhe da 7 ml - A.I.C. n. 104543032.

Composizione ciascun grammo contiene:

principio attivo: omeprazolo 370 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle ulcere gastriche e la prevenzione della recidiva di ulcere gastriche.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: cavalli: carne e visceri: 1 giorno.

Uso non autorizzato in animali che producono latte per consumo umano.

Regime di dispensazione: solo per uso veterinario. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto efficacia immediata.

14A00722

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cronipart» 250 µg/ml soluzione iniettabile per scrofe.

Decreto n. 2 del 14 gennaio 2014

Medicinale veterinario "CRONIPART" 250 µg/ml soluzione iniettabile per scrofe.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.r.l. con sede in via della Libertà, 1 – 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Cod. Fisc. 00416510287.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Fatro S.p.A. con sede in via Emilia 285 – 40064 Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: astuccio da 5 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 104655016.

Composizione 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Cloprostenolo 250,00 µg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: scrofe.

Indicazioni terapeutiche: induzione del parto.

Tempi di attesa: carni e visceri 1 giorno.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00723

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Torbugesic Vet 10 mg/ml», soluzione iniettabile per cavalli, cani e gatti.

Provvedimento n. 28 del 17 gennaio 2014

Procedura comunitaria n. IE/V/0289/001/IA/001/G.

Medicinale veterinario "TORBUGESIC VET" 10 mg/ml, soluzione iniettabile per cavalli, cani e gatti.

Confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. numero 104459019;

flacone da 50 ml - A.I.C. numero 104459021.

Titolare A.I.C. : Zoetis Italia Srl con sede in Roma via Andrea Doria 41 M – codice fiscale 12000641006.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA - A.5.a – modifica nome sito produzione e rilascio dei lotti.

Si autorizza la modifica di denominazione dell'officina di produzione e responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito

da: Pfizer Olot, S.L.

Ctra. Camprodón s/n "la Riba"

17813 Vall de Bianya – Girona (Spagna)

a: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Ctra. Camprodón s/n "la Riba"

17813 Vall de Bianya – Girona (Spagna)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

14A00724

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gastrogard 37% p/p».

Provvedimento n. 27 del 17 gennaio 2014

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0185/001/IA/015.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0185/001/IB/014.

Medicinale veterinario «GASTROGARD 37%p/p» pasta orale per cavalli, nelle confezioni:

Scatola da 1 siringa - A.I.C. n. 103656017

Scatola da 7 siringhe - A.I.C. n. 103656029

Scatola da 72 siringhe - A.I.C. n. 103656031

Oggetto:

Variazione di tipo IA: Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del numero di unità (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio al di fuori dei limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate.

Variazione di tipo IB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

È autorizzata la variazione tipo IA del medicinale veterinario indicato in oggetto, concernente l'immissione in commercio di una nuova confezione e, precisamente:

Scatola da 14 siringhe - A.I.C. n. 103656043

Pertanto, le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

Scatola da 1 siringa - A.I.C. n. 103656017

Scatola da 7 siringhe - A.I.C. n. 103656029

Scatola da 72 siringhe - A.I.C. n. 103656031

Scatola da 14 siringhe - A.I.C. n. 103656043

Si autorizza altresì la variazione tipo IA concernente:

modifica delle condizioni di conservazione come di seguito: "Non conservare ad una temperatura superiore ai 30° C";

riduzione del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita da 2 anni a 18 mesi.

La validità ora autorizzata è la seguente:

Periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 18 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Si fa presente che, per quanto concerne la riduzione della validità del medicinale veterinario così come confezionato per la vendita, i lotti già prodotti da almeno 18 mesi devono essere immediatamente ritirati. Nei lotti già in commercio prodotti da meno di 18 mesi devono essere adeguati gli stampati entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A00725

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-032) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.